



PROVINCIA DI AREZZO

Assessorato alle Politiche del Territorio

Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale



Norme

Maggio 2000

NORME RICHIAMATE DAL DAL PTC (Norme)

(Tra parentesi ed in grassetto sono riportati gli articoli del PTC in cui vengono citate le norme sotto elencate)

1939.

L. 29 giugno 1939, n. 1497 “*Norme sulla protezione delle bellezze naturali*” (**art. 13, comma 4; art. 25, comma 1**);

1968.

D.M. 1 aprile 1968, n. 1444 “*Distanze minime a protezione del nastro stradale da osservarsi nella edificazione fuori del perimetro dei centri abitati, di cui all’art. 19 della L. 765/87*” (**art. 3, comma 1**);

1984.

L.R. 31 dicembre 1984, n. 74 “*Norme urbanistiche integrative*” : art. 3 (**art. 4, comma 1**);

1985.

L. 8 agosto 1985, n. 431 “*Conversione in legge con modificazioni del D.L. 312/85, recante disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale*” : art. 1bis (**art. 2, comma 6; art. 13, comma 4; art. 25, comma 1**);

1988.

D.P.R. 24 maggio 1988, n. 236 “*Attuazione della direttiva CEE n. 80/778 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano*” (**art. 32, comma 9**);

1989.

L. 18 maggio 1989, n. 183 “*Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo*” (**art. 7, comma 1; art. 27, comma 1**): art. 17 (**art. 30, comma 1**);

1990.

L.R. 18 gennaio 1990, n. 1 “*Norme transitorie per la tutela dei boschi*” (**art. 40, comma 1; art. 41, comma 1; art. 42, comma 3**);

L. 8 giugno 1990, n. 142 “*Ordinamento delle autonomie locali*” :

art. 14 (**art. 2, comma 1; art. 3, comma 1; art. 47, comma 2**);

art. 15 (**art. 2, comma 4**);

art. 27 (**art. 4, comma 3**);

1991.

L. 6 dicembre 1991, n. 394 “*Legge quadro sulle aree protette*” (**art. 18, comma 2; art. 37, comma 2**);

art. 11 (**art. 37, comma 1**);

art. 12 (**art. 37, comma 1**);

art. 32 (**art. 37, comma 3**);

1994.

L.R. 5 maggio 1994, n. 34 “*Norme in materia di bonifica*” : art. 5 (**art. 27, comma 6**);

L.R. 11 luglio 1994, n. 50 “*Interventi strutturali finalizzati alla messa in sicurezza idraulica dei bacini idrografici toscani*” (**art. 30, comma 2**);

D.M. 5 settembre 1994 “*Attuazione degli artt. 2 e 5 della L. 438/94 recante disposizioni in materia di riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione e di consumo in un processo produttivo o in un processo di combustione, nonché in materia di smaltimento dei rifiuti*” (**art. 34, comma 3**);

1995.

L.R. 16 gennaio 1995, n. 5 “*Norme per il governo del territorio*” :

Titolo primo (**art. 2, comma 3**);

art. 3 (**art. 2, comma 1; art. 3, comma 1; art. 47, comma 2**);
art. 5 (**art. 12, comma 1**);
art. 13 (**art. 46, comma 12**);
art. 16 (**art. 2, commi 1,4,6; art. 13, comma 4; art. 21, comma 2; art. 25, comma 1**);
art. 18 (**art. 50, comma 1**);
art. 20 (**art. 4, comma 4**);
art. 21 (**art. 2, comma 1; art. 45, comma 3**);
art. 24 (**art. 13, comma 5; art. 48, comma 2**);
art. 25 (**art. 2, comma 4**);
art. 28 (**art. 13, comma 2**);
art. 29 (**art. 14, comma 1**);
art. 31 (**art. 14, comma 1**);
art. 36 (**art. 4, comma 3; art. 51, commi 2 e 3**);
art. 40 (**art. 4, comma 4; art. 51, comma 3**);

L.R. 11 aprile 1995, n. 49 “*Norme sui parchi, le riserve naturali e le aree naturali protette di interesse locale*” (**art. 18, comma 2**):

art. 16 (**art. 38, comma 1**);

art. 17 (**art. 38, comma 1**);

L.R. 14 aprile 1995, n. 64 “*Disciplina degli interessi di trasformazione urbanistica ed edilizia nelle zone con prevalente funzione agricola*”: (**art. 25, comma 2**):

Art. 1 (**art. 17, comma 1; art. 24, comma 1**);

Art. 3 (**art. 17, comma 1; art. 18, comma 2; art. 20, comma 2**);

Art. 7 (**art. 7, comma 1; art. 17, comma 1; art. 20, comma 2**);

L. 26 ottobre 1995, n. 447 “*Legge quadro sull’inquinamento acustico*” (**art. 35, comma 1**);

1996.

L.R. 25 luglio 1996, n. 58 “*Istituzione di un fondo per la progettazione della rete stradale di interesse regionale*” (**art. 45, comma 1**).

Ambiente e paesaggio

L. 29 giugno 1939, n. 1497 “*Norme sulla protezione delle bellezze naturali*” (**art. 13, comma 4; art. 25, comma 1**);

L. 8 agosto 1985, n. 431 “*Conversione in legge con modificazione del D.L.312/85, recante disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale*” :art. 1bis (**art. 2, comma 6; art. 13, comma 4; art. 25, comma 1**);

D.P.R. 24 maggio 1988, n. 236 “*Attuazione della direttiva CEE n. 80/778 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano*” (**art. 32, comma 9**);

L.R. 18 gennaio 1990, n. 1 “*Norme transitorie per la tutela dei boschi*” (**art. 40, comma 1; art. 41, comma 1; art. 42, comma 3**);

L. 6 dicembre 1991, n. 394 “*Legge quadro sulle aree protette*” (**art. 18, comma 2; art. 37, comma 2**);

art. 11 (**art. 37, comma 1**);

art. 12 (**art. 37, comma 1**);

art. 32 (**art. 37, comma 3**);

L.R. 5 maggio 1994, n. 34 “*Norme in materia di bonifica*” : art. 5 (**art. 27, comma 6**);

D.M. 5 settembre 1994 “*Attuazione degli artt. 2 e 5 della L. 438/94 recante disposizioni in materia di riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione e di consumo in un processo produttivo o in un processo di combustione, nonché in materia di smaltimento*” (**art. 34, comma 3**);

Norme generali:

L. 8 giugno 1990, n. 142 “*Ordinamento delle autonomie locali*” :

art. 14 (**art. 2, comma 1; art. 3, comma 1; art. 47, comma 2**);

art. 15 (**art. 2, comma 4**);

art. 27 (**art. 4, comma 3**);

Tutela del suolo

L. 18 maggio 1989, n. 183 “*Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo*” (**art. 7, comma 1; art. 27, comma 1**): art. 17 (**art. 30, comma 1**);

L.R. 11 aprile 1995, n. 49 “*Norme sui parchi, le riserve naturali e le aree naturali protette di interesse locale*” (**art. 18, comma 2**):

art. 16 (**art. 38, comma 1**);

art. 17 (**art. 38, comma 1**);

L. 26 ottobre 1995, n. 447 “*Legge quadro sull’inquinamento acustico*” (**art. 35, comma 1**);

Urbanistica

D.M. 1 aprile 1968, n. 1444 “*Distanze minime a protezione del nastro stradale da osservarsi nella edificazione fuori del perimetro dei centri abitati*” (**art. 3, comma 1**);

L.R. 31 dicembre 1984, n. 74 “*Norme urbanistiche integrative*”: art. 3 (**art. 4, comma 1**)

L.R. 11 luglio 1994, n. 50 “*Interventi strutturali finalizzati alla messa in sicurezza idraulica dei bacini idrografici*” (**art. 30, comma 2**);

L.R. 16 gennaio 1995, n. 5 “*Norme per il governo del territorio*” :

Titolo primo (**art. 2, comma 3**);

art. 3 (**art. 2, comma 1; art. 3, comma 1; art. 47, comma 2**);

art. 5 (**art. 12, comma 1**);

art. 13 (**art. 46, comma 12**);

art. 16 (**art. 2, commi 1,4,6; art. 13, comma 4; art. 21, comma 2; art. 25, comma 1**);

art. 18 (**art. 50, comma 1**);

art. 20 (**art. 4, comma 4**);

art. 21 (**art. 2, comma 1; art. 45, comma 3**);

art. 24 (**art. 13, comma 5; art. 48, comma 2**);
art. 25 (**art. 2, comma 4**);
art. 28 (**art. 13, comma 2**);
art. 29 (**art. 14, comma 1**);
art. 31 (**art. 14, comma 1**);
art. 36 (**art. 4, comma 3; art. 51, commi 2 e 3**);
art. 40 (**art. 4, comma 4; art. 51, comma 3**);

L.R. 14 aprile 1995, n. 64 *“Disciplina degli interessi di trasformazione urbanistica ed edilizia nelle zone con prevalente funzione agricola”*: (**art. 25, comma 2**):

Art. 1 (**art. 17, comma 1; art. 24, comma 1**);
Art. 3 (**art. 17, comma 1; art. 18, comma 2; art. 20, comma 2**);
Art. 7 (**art. 7, comma 1; art. 17, comma 1; art. 20, comma 2**);

L.R. 25 luglio 1996, n. 58 *“Istituzione di un fondo per la progettazione della rete stradale di interesse regionale”* (**art. 45, comma 1**).

PARTE PRIMA
DISPOSIZIONI GENERALI

pag. 1

TITOLO I
PRINCIPI

Art.1 Finalità ed obiettivi generali	pag. 2
Art.2 Contenuti del Piano	pag. 3
Art.3 Elaborati costitutivi	pag. 4
Art.4 Efficacia ed attuazione del P.T.C.	pag. 5

TITOLO II
SISTEMI TERRITORIALI

CAPO I
PRESCRIZIONI RELATIVE ALLA ARTICOLAZIONE DEI SISTEMI TERRITORIALI

Art.5 Individuazione dei sistemi territoriali	pag. 6
Art.6 Sistemi territoriali di programma	pag. 6
Art.7 Sottosistemi territoriali	pag. 6

CAPO II
OBIETTIVI

Art.8 Obiettivi per i sistemi territoriali di programma	pag. 7
Art.9 Obiettivi per la risorsa "Città ed insediamenti urbani"	pag. 9
Art.10 Obiettivi per la risorsa "Territorio aperto"	pag. 10
Art.11 Obiettivi per la rete delle infrastrutture	pag. 11

PARTE SECONDA
LA DISCIPLINA DEL P.T.C.

pag. 12

Art.12. Direttive per la individuazione delle invarianti strutturali	pag. 13
--	---------

TITOLO I
INDIRIZZI, DIRETTIVE E PRESCRIZIONI RELATIVE ALL'USO DELLE RISORSE
ESSENZIALI DEL TERRITORIO

CAPO I
LE CITTÀ E GLI INSEDIAMENTI URBANI

Art.13 Centri antichi (strutture urbane) e aggregati	pag. 14
Art.14 Insediamenti urbani prevalentemente residenziali	pag. 16
Art.15 Insediamenti urbani prevalentemente produttivi	pag. 17
Art.16 Direttive per il sistema urbano della Provincia	pag. 18

CAPO II

IL TERRITORIO APERTO

Sezione prima

- Direttive per l'individuazione e la disciplina delle zone a prevalente od esclusiva funzione agricola -

Art.17 Norma generale per l'individuazione e la disciplina delle zone a prevalente od esclusiva funzione agricola	pag. 20
Art.18 Direttive per l'individuazione delle zone a prevalente od esclusiva funzione agricola	pag. 20
Art.19 Direttive per la disciplina delle zone a prevalente od esclusiva funzione agricola	pag. 21
Art.20 Direttive per le Zone agronomiche	pag. 22
Art.21 Direttive per i Tipi e varianti del paesaggio agrario	pag. 23
Art.22 Direttive specifiche per i Tipi e le varianti del paesaggio agrario	pag. 25
Art.23 Direttive per la tessitura agraria	pag. 34
Art.24 Indirizzi per la articolazione del territorio agricolo	pag. 35

Sezione seconda

- I beni culturali ed ambientali e le aree di degrado del territorio aperto -

Art.25 Direttive per i beni culturali e ambientali e le aree di degrado del territorio aperto	pag. 37
---	---------

CAPO III

RISORSE NATURALI

Art.26 Indirizzi	pag. 39
------------------	---------

Sezione prima

- Tutela idraulica -

Art.27 Individuazione dei sottosistemi idrografici	pag. 40
Art.28 Direttive comuni ai sottosistemi idrografici	pag. 41
Art.29 Altre direttive comuni a tutti i sottosistemi idrografici	pag. 42
Art.30 Direttive specifiche per ciascun bacino idrografico	pag. 43

Sezione seconda

- Tutela geomorfologica -

Art.31 Direttive	pag. 45
------------------	---------

Sezione terza

- Tutela delle risorse idriche -

Art.32 Indirizzi	pag. 47
Art.33 Indirizzi per la zonizzazione qualitativa e della vulnerabilità dei corpi idrici	pag. 49

Sezione quarta

- Tutela della risorsa aria -

Art.34 Indirizzi per la localizzazione di zone produttive	pag. 50
Art.35 Indirizzi per la zonizzazione acustica	pag. 51

Sezione quinta

- La flora, la fauna e gli habitat naturali di pregio -

Art.36 Articolazione della risorsa	pag. 52
Art.37 Direttive relative al territorio del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna	pag. 53
Art.38 Direttive relative alle Riserve Naturali Regionali	pag. 54
Art.39 Direttiva relativa alle Aree Naturali Protette di Interesse	

Locale (A.N.P.I.L.)	pag. 55
Art.40 Indirizzi per le Aree di pregio naturalistico definite dalla "Carta della Natura"	pag. 56
Art.41 Indirizzi per le Aree definite nel "Progetto Bioitaly"	pag. 57
Art.42 Indirizzi per gli Habitat vegetazionali di particolare interesse naturalistico	pag. 58
Art.43 Indirizzi per le Aree umide di pregio naturalistico definite dalla "Carta della Natura"	pag. 59
Art.44 Specie inserite nelle liste di attenzione provinciale della flora e della fauna	pag. 60

CAPO IV
INFRASTRUTTURE E MOBILITA'

Art.45 Indirizzo, direttive, prescrizioni, misura di salvaguardia,	pag. 61
--	---------

PARTE TERZA
PROCEDURE DI VALUTAZIONE E NORME FINALI pag. 62

TITOLO I
LE VALUTAZIONI

Art.46 Direttive per la procedura generale di valutazione	pag. 63
Art.47 Nucleo Tecnico di Valutazione	pag. 65
Art.48 Descrizione degli elaborati delle valutazioni che accompagnano il Piano Strutturale. Indirizzi	pag. 66

TITOLO II
NORME FINALI

Art.49 Monitoraggio del Piano	pag. 67
Art.50 Compiti ed attività del garante dell'informazione	pag. 68
Art.51 Termini per l'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali	pag. 69
Legenda	pag. 70

Elenco allegati alle Norme

ALLEGATO A - Schede degli interventi previsti come nuovi tracciati stradali

ALLEGATO B - Elenco degli aggregati

ALLEGATO C - Indirizzi, criteri e parametri di cui all'art.7 della L.R. n. 64/95

ALLEGATO D - Elenco delle ville e dei giardini di non comune bellezza nonché degli edifici specialistici antichi

Elenco degli allegati che costituiscono Indicazioni ai sensi del combinato disposto degli artt. 3, comma 3, della L.R. n. 5/1995 e 14, comma 1, lettera j, della legge n. 142/1990

ALLEGATO E - **Indicazioni** per la revisione delle prescrizioni di massima di polizia forestale e per la disciplina delle stesse nei piani strutturali comunali

ALLEGATO F - **Indicazioni** per il recupero di cave e discariche

ALLEGATO G - **Indicazioni** per la costruzione dei pozzi

ALLEGATO H - **Indicazioni** in ordine alla compatibilita' delle industrie insalubri e di altre tipologie produttive con gli insediamenti esistenti

ALLEGATO I - **Indicazioni** per la zonizzazione acustica del territorio

ALLEGATO J - **Indicazioni** per le aree comprese nella "Carta della Natura"

ALLEGATO K - **Indicazioni** per le valutazioni di cui all'art. 46 delle norme

PARTE PRIMA
DISPOSIZIONI GENERALI

TITOLO I PRINCIPI

Art. 1. Finalità ed obiettivi generali.

1. Il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Arezzo (P.T.C.) persegue lo sviluppo sostenibile nel territorio provinciale.
2. A tal fine:
 - a) assume la tutela della identità culturale e della integrità fisica del territorio come condizione essenziale di qualsiasi scelta di trasformazione ambientale;
 - b) promuove la valorizzazione delle qualità dell'ambiente naturale, paesaggistico ed urbano, il ripristino delle qualità deteriorate ed il conferimento di nuovi e più elevati valori formali e funzionali al territorio provinciale.
3. Costituiscono **obiettivi generali** del P.T.C.:
 - a) la tutela del paesaggio, del sistema insediativo di antica formazione e delle risorse naturali;
 - b) la difesa del suolo, sia sotto l'aspetto idraulico che della stabilità dei versanti;
 - c) la promozione delle attività economiche nel rispetto dell'articolazione storica e morfologica del territorio;
 - d) il potenziamento e l'interconnessione funzionale delle reti dei servizi e delle infrastrutture;
 - e) il coordinamento degli strumenti urbanistici.

Art. 2. Contenuti del Piano.

1. Il P.T.C. contiene:
 - a) il **quadro conoscitivo** delle **risorse essenziali** del territorio e il loro grado di vulnerabilità e di riproducibilità nonché, con particolare riferimento ai bacini idrografici, le relative condizioni d'uso;
 - b) gli **obiettivi** di ciascun sistema e sottosistema in relazione alle loro prevalenti caratteristiche, vocazioni e tendenze evolutive ed alla compatibilità ambientale delle azioni di trasformazione;
 - c) gli **indirizzi**, le **direttive** e le **prescrizioni** di cui all'art. 16 della L.R. n. 5/95 e le opportune **salvaguardie** di cui all'art. 21 L.R. n. 5/95;
 - d) le **indicazioni**, nell'esercizio delle funzioni di assistenza tecnica ai Comuni, previste dall'art. 3, comma 3, della L.R. n. 5/1995 nonché dall'art. 14, comma 1, lett. j, della legge n. 142/1990.
2. Gli **indirizzi** hanno valore **orientativo** per la pianificazione comunale al fine di favorire il conseguimento degli obiettivi di sviluppo e tutela espressi dal presente Piano.
3. Le **direttive** costituiscono il riferimento specifico per l'**accertamento di compatibilità** fra P.T.C. e Piano Strutturale previsto dall'art. 15, comma 5, della legge n. 142/1990. Le direttive sono conseguenti al livello di definizione, sinora raggiunto, della conoscenza delle risorse essenziali del territorio e del loro grado di riproducibilità. I Piani Strutturali possono parzialmente discostarsene, motivatamente, sulla base di analisi e valutazioni di efficienza ed efficacia che, comunque, garantiscano il rispetto delle finalità e degli obiettivi contenuti nel Titolo Primo della L.R. n. 5/95 e negli artt. 1 e da 8 a 11 delle presenti norme.
4. Le **prescrizioni** riguardano le scelte localizzative di cui ai punti b), c), d) ed e), comma 4, dell'art. 16 della L.R. n. 5/95. Le **prescrizioni** costituiscono il riferimento specifico per l'**accertamento di conformità** fra P.T.C. e Piano Strutturale previsto dall' art. 25, comma 6, della L.R. n. 5/1995.
5. Le **indicazioni**, contenute negli allegati da E a K, rappresentano dei meri contributi di carattere tecnico dei quali i Comuni possono tener conto nella redazione degli strumenti urbanistici comunali per quello che può rilevare ai fini della pianificazione urbanistica.
6. Il P.T.C., individuando ambiti territoriali di interesse paesistico, ha valore di **piano urbanistico-territoriale** con specifica considerazione dei valori paesistici ed ambientali, ai sensi dell'art. 1 bis della legge 8 agosto 1985 n. 431, nonché dell'art. 16, comma 2 lett. d), della L.R. n. 5/95. Pertanto esso costituisce applicazione, ed in tal senso sostituisce, con riferimento agli ambiti anzidetti, le direttive contenute nella Delibera Regionale n. 296/88.

Art. 3. Elaborati costitutivi.

1. Il P.T.C. è costituito da:

- A) gli elaborati del quadro conoscitivo:
 - a) Relazioni
 - b) Carta della morfologia fisica
 - c) Carta dei sottosistemi di paesaggio
 - d) Carta di sintesi della schedatura delle Unità di Paesaggio
 - e) Carta di sintesi della schedatura degli Aggregati, Ville e Strutture urbane
 - f) Strutture urbane in rapporto alla popolazione ed ai servizi
 - g) Zone "D" ai sensi del D.M. 1.4.1968 n. 1444
 - h) Album dei Tipi di Paesaggio
 - i) Carta di sintesi della schedatura delle strade di interesse paesistico
 - j) Catasto pozzi
 - k) Carta delle aree naturali di pregio
 - l) Ambiti di vocazione ai fini della ripermimetrazione del Vincolo Idrogeologico

- B) gli elaborati della parte propositiva:
 - a) Norme di attuazione e relativi allegati A, B, C, D
 - b) Carta della morfologia insediativa, scala 1/50.000
 - c) Disciplina della tutela paesistica del sistema insediativo. Estratti cartografici, scala 1/10.000
 - d) Carta dei tipi e varianti del paesaggio agrario e delle zone agronomiche, scala 1/50.000
 - e) Carta dei quadri ambientali, dell'uso del suolo e della tessitura agraria, scala 1/25.000
 - f) Disciplina urbanistico territoriale con valenza paesistica, scala 1/25.000
 - g) Carta forestale, scala 1/50.000
 - h) Carta dei vincoli sovraordinati, scala 1/25.000
 - i) Carta della pericolosità geomorfologica ed idraulica, scala 1/50.000
 - j) Classificazione della viabilità stradale esistente e previsioni di nuove infrastrutture per la mobilità, scala 1/100.000
 - k) Carta dei piani di settore, scala 1/100.000
 - l) Allegati E, F, G, H, I, J, K contenenti le **indicazioni** proposte nell'esercizio delle funzioni di assistenza tecnica ai Comuni previste dall'art. 3, comma 3, della L.R. n. 5/1995 nonché dall'art. 14, comma 1, lett. j, della legge n. 142/1990.

Art. 4. Efficacia ed attuazione del P.T.C.

1. Costituiscono il riferimento esclusivo per la formazione e l'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali gli **indirizzi**, le **direttive** e le **prescrizioni** del presente Piano, unitamente alle leggi nonché alle prescrizioni ed ai vincoli del Q.R.C.T., approvati od adottati ai sensi dell' art. 3 della L.R. n. 74/84, alle salvaguardie di cui all'art. 11 della L.R. n. 5/1995, alle istruzioni tecniche di cui all'art. 13 della stessa legge, ed alle norme, ai piani e programmi regionali di settore con effetti sul territorio.
2. Il P.T.C. rappresenta il riferimento:
 - a) per l'esercizio delle funzioni programmatiche della Provincia;
 - b) per la verifica di conformità degli effetti territoriali di ogni piano e programma di settore provinciale.
3. Il P.T.C. trova attuazione tramite:
 - a) le scelte incidenti sul territorio dei piani e programmi di settore della Provincia;
 - b) l'espressione del parere di conformità e di compatibilità sul Piano Strutturale;
 - c) gli accordi di programma, stipulati ai sensi dell'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142 (attuazione di interventi coordinati di interesse sovracomunale);
 - d) gli accordi di pianificazione stipulati ai sensi dell'art. 36 della L.R. 16 gennaio 1995, n.5.
4. Ai sensi del combinato disposto degli artt. 15, comma 5, della legge n. 142/1990, e 20, primo comma, della L.R. n. 5/95, i Piani Strutturali, nonché le varianti urbanistiche disciplinate dall'art. 40, commi da 8 a 20, L.R. n. 5/95, **dovranno tenere conto** degli indirizzi, **dovranno essere compatibili** con le direttive e **dovranno conformarsi** alle prescrizioni del P.T.C..
5. Le **prescrizioni localizzative** contenute nel P.T.C., ivi comprese quelle derivanti da accordi di programma, sono **vincolanti** ai fini della approvazione dei Piani Strutturali.

TITOLO II SISTEMI TERRITORIALI

CAPO I PRESCRIZIONI RELATIVE ALLA ARTICOLAZIONE DEI SISTEMI TERRITORIALI

Art. 5. Individuazione dei sistemi territoriali.

1. Il P.T.C. recepisce, ai fini degli effetti localizzativi legati alla programmazione socio-economica, i **Sistemi Territoriali Locali** già configurati dalla Regione Toscana con la decisione della Giunta n. 34 del 22/12/1997 e nella proposta di Piano di indirizzo Territoriale approvata dalla stessa in data 12/1/1998 ed individua, nel territorio provinciale, **Sistemi Territoriali di Programma** articolati in **Sottosistemi**, con specifica considerazione dei valori paesistici, indicandone le linee di evoluzione e di sviluppo.

Art. 6. Sistemi territoriali di programma.

1. Il territorio della Provincia si articola nei seguenti **sistemi territoriali di programma**:
 - a) sistema territoriale dell'Appennino;
 - b) sistema territoriale dell'Arno;
 - c) sistema territoriale del Tevere.
2. Di ciascun **sistema** vengono considerate le seguenti tipologie di **risorse**:
 - a) la città e gli insediamenti urbani;
 - b) il territorio aperto;
 - c) la rete delle infrastrutture.

Art. 7. Sottosistemi territoriali.

1. Al fine della individuazione dello stato delle risorse naturali, delle risorse antropiche, dei sistemi delle città, dei sistemi rurali, ogni sistema territoriale si articola nei seguenti **sottosistemi**:
 - a) **le Unità di paesaggio** (unità territoriali complesse ed articolate per morfologia e forme d'uso del suolo, dotate di una specifica identità storica e culturale, caratterizzate da specifiche problematiche in ordine alle risorse naturali ed antropiche ed ai temi della riqualificazione del sistema insediativo e dello sviluppo sostenibile); esse costituiscono quadro di riferimento, nella formazione dei Piani Strutturali, per l'individuazione dei sub-sistemi ambientali, la formulazione degli indirizzi programmatici e la definizione dello statuto dei luoghi;
 - b) **le Zone agronomiche** (ambiti territoriali di identificazione dei caratteri e dei problemi dell'agricoltura e di definizione degli indirizzi, criteri e parametri di cui all'art. 7 della L.R. n. 64/95);
 - c) **i Tipi e le Varianti del paesaggio agrario** (ambiti territoriali definiti all'interno delle zone agronomiche integrando i parametri economici di queste con quelli di natura insediativa e paesaggistica e disciplinando gli indirizzi, i criteri ed i parametri di cui all'art. 7 della L.R. n. 64/95 secondo gli obiettivi di tutela e di valorizzazione delle forme tipiche dei paesaggi agrari della Provincia nonché di stabilità dei versanti e di valorizzazione della biodiversità);
 - d) **i Sottosistemi idrografici** (ambito di applicazione della Legge 18.05.1989 n. 183 e successive modifiche ed integrazioni).

CAPO II OBIETTIVI

Art. 8. Obiettivi per i sistemi territoriali di programma.

A - Sistema territoriale dell'Appennino (al suo interno si distinguono le **aree montane** e le **aree collinari e altocollinari**).

1. Costituiscono **obiettivi** per le **aree montane** rappresentate dalle seguenti **Unità di Paesaggio**
 - a. Pratomagno / Falterona / Catenaia (U.d.P.: Ap 0901, 02, 03, 07, 08, 10, 12, 13, 14, 15; Ap1001, 04, 06; Ap1007, 10, 11);
 - b. Alta valle del Tevere, Marecchia e Foglia (Ap 1012, 13, Ap1101, 02; Ap1104, 05, 08, 09; Ap1201);
 - c. Alpe della Luna (Ap1103, 06, 07);
 - d. Monti del Chianti e alta Val d'Ambra (Ap1701, 02, 03, Ap1902);
 - e. Alta valle del Cerfone, del Nestore, della Minima e Minimella (Ap1303, 09, 10) :
 - a) il rafforzamento delle sinergie tra le risorse naturali, le attività produttive ed il patrimonio culturale;
 - b) il miglioramento della accessibilità complessiva;
 - c) il consolidamento del ruolo delle frazioni maggiori, dotate dei servizi essenziali;
 - d) il recupero e la valorizzazione della maglia viaria di antica formazione, dei percorsi rurali e delle strade forestali;
 - e) il mantenimento delle radure esistenti all'interno del bosco;
 - f) la permanenza della popolazione insediata anche per le funzioni di presidio ambientale da questa assolte.
2. Costituiscono **obiettivi** per le **aree collinari e altocollinari** rappresentate dalle seguenti **Unità di Paesaggio**
 - a. Alta valle dell'Arno (Ap0904, 05, 06, 09, 11, Ap1002, 03, 05, 08, 09);
 - b. Valli del Sovara e del Cerfone, fronte orientale della Valdichiana (Ap1301, 02, 04, 05, 06, 07, 08, 11, Ap1401).
 - c. Monti tra Valdambra e Valdichiana (Ap1901, 03, 04, 05, 06, CI0805) :
 - a) la tutela e la valorizzazione delle testimonianze storiche e culturali;
 - b) il mantenimento ed il restauro delle opere di sistemazione del terreno, dei terrazzamenti, delle alberature, della rete dei percorsi storici e del patrimonio edilizio;
 - c) il recupero dell'edilizia rurale di antica formazione secondo rapporti di compatibilità tra i nuovi usi e la conformazione architettonica e tipologica;
 - d) la definizione di regole tipo-morfologiche per le addizioni edilizie, gli incrementi e le integrazioni degli edifici esistenti, le nuove costruzioni per annessi ed abitazioni rurali al fine di mantenere coerente il sistema insediativo rispetto alle forme storicamente consolidate;
 - e) promozione e sviluppo dell'agricoltura, delle attività ad essa connesse e delle altre attività integrate e compatibili con la tutela e la utilizzazione delle risorse.
3. Costituisce **obiettivo** comune per le aree di cui ai precedenti commi la localizzazione preferenziale delle nuove addizioni edilizie nei centri capoluogo e nelle frazioni maggiori dotate dei servizi essenziali ed il recupero del sistema insediativo minore.

B - Sistemi territoriali dell'Arno e del Tevere.

4. Costituiscono **obiettivi** dei sistemi territoriali dell'Arno e del Tevere rappresentati dalle seguenti **Unità di Paesaggio**
 - a. Piano colle centrale casentinese (CI0401);
 - b. Piana e colline della Valtiberina (CI0501);
 - c. Valdarno superiore aretino (CI0601, 02, 03, 04, 05, 06, 07);
 - d. Piana di Arezzo (CI0701, 02);
 - e. Valdichiana aretina (CI0801, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11) :
 - a) il recupero ed il completamento delle infrastrutture per la mobilità;
 - b) il superamento dell'attuale separazione fra il fiume e il suo territorio;
 - c) il ripristino dei paesaggi fluviali, degli ecosistemi e della loro continuità;
 - d) l'attenuazione degli effetti indotti dalla impermeabilizzazione del suolo;
 - e) il recupero ed il risanamento delle zone umide e delle aste fluviali anche tramite l'istituzione di aree protette;

- f) la riqualificazione del sistema degli insediamenti e delle funzioni;
- g) la continuità delle grandi aree agricole ad agricoltura estensiva e il reticolo delle sistemazioni idrauliche garantendo, anche, fondamentali elementi di rinaturazione e di riequilibrio ecologico;
- h) l'inibizione dei processi insediativi lineari lungo la viabilità di rango nazionale, regionale e di collegamento tra sistemi locali;
- i) la rilocalizzazione di quelle attività produttive che risultino incompatibili ed intercluse negli insediamenti residenziali;
- j) la riqualificazione ambientale ed il ripristino dei paesaggi del territorio aperto e dei paesaggi fluviali per le aree di degrado;
- k) l'individuazione di specifici "modelli" insediativi e di struttura del paesaggio rurale da preservare.

Art. 9. Obiettivi per la risorsa “Città ed insediamenti urbani”

1. La risorsa, definita **Città ed insediamenti urbani**, si articola nelle seguenti tipologie:
 - a. centri antichi (strutture urbane);
 - b. insediamenti urbani prevalentemente residenziali;
 - c. insediamenti urbani prevalentemente produttivi.
2. **Obiettivo generale**, relativo alla risorsa essenziale **Città ed insediamenti urbani**, è la tutela e la valorizzazione degli insediamenti antichi, la riqualificazione ambientale e funzionale degli insediamenti consolidati e di recente formazione, nonché degli insediamenti prevalentemente produttivi.
3. Relativamente ai **centri antichi** si indicano i seguenti **obiettivi**:
 - a) adeguare ed estendere il recupero a tutti i tessuti edilizi di antica formazione;
 - b) riequilibrare le funzioni e razionalizzare gli impianti a rete, mantenere e riqualificare le attività commerciali ed artigianali;
 - c) integrare i centri antichi con i contesti insediativi circostanti in modo da tendere ad un riequilibrio su scala territoriale.
4. Relativamente agli **insediamenti urbani prevalentemente residenziali** si indicano i seguenti **obiettivi**:
 - a) ridurre il consumo del territorio aperto e razionalizzare l'uso delle aree edificate;
 - b) non incrementare le necessità di mobilità;
 - c) individuare i tessuti radi ed informi, che costituiscono situazioni di degrado insediativo ed ambientale, nei quali localizzare - prioritariamente - nuovi insediamenti al fine di un complessivo miglioramento funzionale e qualitativo.
5. Relativamente agli **insediamenti urbani prevalentemente produttivi** si indicano i seguenti **obiettivi**:
 - a) perseguire, con adeguate previsioni infrastrutturali e localizzative, il sostegno ed il consolidamento delle attività produttive nonché la valorizzazione del complesso delle risorse esterne;
 - b) favorire la dotazione di infrastrutture adeguate alla movimentazione del trasporto merci;
 - c) individuare dei comparti produttivi con caratteristiche idonee a favorire una adeguata rete di servizi alle imprese;
 - d) favorire l'introduzione di attività di servizio alle imprese e di innovazione tecnologica;
 - e) incentivare il risparmio energetico e le tecnologie di tutela ambientale.

Art. 10. Obiettivi per la risorsa “Territorio aperto”.

1. Il **Territorio aperto** comprende le risorse naturali, il paesaggio, le aree coltivate, gli insediamenti rurali; esso è, inoltre, considerato quale luogo di qualificazione dello sviluppo e di ricerca dell'equilibrio tra le attività economiche e le risorse naturali.
2. **Obiettivo generale** è lo sviluppo delle attività agricole e di quelle ad esse connesse e comunque compatibili, nonché l'attivazione di processi di valorizzazione e tutela della identità storica e morfologica del territorio che viene articolato per **Tipi e Varianti del paesaggio agrario**.
3. In particolare vengono indicati i seguenti **obiettivi**:
 - a) sostenere la capacità e la qualità produttiva delle attività del territorio aperto, in particolare per le funzioni e le tipologie produttive significative e tipiche del territorio provinciale;
 - b) valorizzare il ruolo di presidio ambientale, sia delle attività agricole che di quelle ad esse connesse e comunque compatibili, di tutela e di valorizzazione delle prestazioni paesaggistiche e di difesa idrogeologica, con particolare riferimento alle zone di maggior pregio ambientale e di più basso livello di produttività;
 - c) recuperare le situazioni di degrado in corso e valorizzare le risorse naturali;
 - d) consolidare ed istituire aree a protezione naturale, preservare e riqualificare l'ambiente, il paesaggio ed il patrimonio storico-culturale e naturalistico presente nel territorio aperto;
 - e) difendere il suolo e garantire la sicurezza degli insediamenti e delle infrastrutture;
 - f) prevenire i fenomeni di dissesto idrogeologico ed i fenomeni alluvionali;
 - g) tutelare e riequilibrare le risorse idriche, comprese quelle a servizio degli insediamenti e delle attività produttive.

Art. 11. Obiettivi per la rete delle infrastrutture.

1. **Obiettivo generale** relativo alla rete delle infrastrutture è il miglioramento dei livelli di mobilità delle persone, delle merci, delle informazioni e delle fonti energetiche su tutto il territorio provinciale attraverso l'integrazione delle diverse modalità di trasporto, il potenziamento, l'integrazione e l'accessibilità della rete delle infrastrutture ed il completamento dei principali itinerari di trasporto.
2. In particolare vengono indicati i seguenti **obiettivi**:
 - a) differenziare il ruolo delle infrastrutture secondo la gerarchia che individua la rete delle grandi direttrici nazionali e regionali, delle direttrici primarie di interesse regionale, delle direttrici primarie di interesse provinciale ed interprovinciale, di cui alla "Classificazione della viabilità stradale esistente", nonché a margine delle strade provinciali, quali collegamento fra sistemi locali;
 - b) favorire una maggiore permeabilità della barriera degli Appennini;
 - c) potenziare, migliorare ed integrare la rete infrastrutturale dei **sistemi della mobilità, delle comunicazioni, del trasporto dell'energia** e delle **fonti energetiche**, con particolare attenzione alle esigenze della sicurezza stradale nonché di tutela dall'inquinamento atmosferico ed acustico;
 - d) adeguare le infrastrutture delle telecomunicazioni, di trasporto dell'energia e delle fonti energetiche alle esigenze di tutela sanitaria degli insediamenti e di protezione ambientale del territorio;
 - e) garantire, attraverso interventi sulle infrastrutture viarie, adeguati collegamenti con i realizzandi poli ospedalieri.
3. Nell'allegato A alle presenti norme vengono descritti, mediante le relative schede, gli interventi previsti come nuovi tracciati stradali rappresentati nella tavola "Classificazione della viabilità stradale esistente e previsioni di nuove infrastrutture per la mobilità", scala 1:100.000.

PARTE SECONDA
LA DISCIPLINA DEL P.T.C.

Art. 12. Direttive per la individuazione delle invarianti strutturali.

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 6, della L.R. n. 5/95 vengono di seguito individuate invarianti strutturali del territorio provinciale da assumere per la redazione, nel Piano Strutturale, dello statuto dei luoghi, così come precisate e definite o nella relativa schedatura o nelle disposizioni della presenti norme, in particolare quelle richiamate fra parentesi nel seguente elenco:
 - a) le città ed il sistema degli insediamenti ovvero
 - a1. le città storiche consolidate (Carta della morfologia insediativa);
 - a2. i centri antichi (strutture urbane) delle città capoluogo e le relative aree di pertinenza (schede);
 - a3. gli aggregati, nonché gli edifici specialistici antichi, e le relative aree di pertinenza (schede);
 - a4. le ville e giardini "di non comune bellezza" e le relative aree di pertinenza (schede);
 - a5. l'edilizia rurale di antica formazione (art. 25 lettera h)).
 - b) il paesaggio ed i documenti materiali della cultura ovvero
 - b1. i tipi e le varianti del paesaggio agrario (artt.21 - 22);
 - b2. la tessitura agraria a maglia fitta (art.23);
 - b3. i terrazzamenti, i ciglionamenti e le sistemazioni agrarie (art.25 lettera b));
 - b4. le opere di difesa idraulica compresi i relativi manufatti (Carta della pericolosità geomorfologica ed idraulica).
 - c) le risorse naturali ovvero
 - c1. le aree di interesse ambientale (Disciplina urbanistico territoriale con valenza paesistica) e le aree di pregio naturalistico;
 - c2. i geotopi (Disciplina urbanistico territoriale con valenza paesistica);
 - c3. i boschi e le praterie naturali;
 - c4. il regime delle acque;
 - c5. le aree individuate nella Carta della pericolosità geomorfologica e idraulica;
 - d) i sistemi infrastrutturali ovvero
 - d1. la viabilità storica (art. 25 lettera h));
 - d2. le strade di interesse paesistico (schede);
 - d3. le localizzazioni infrastrutturali per la mobilità (Classificazione della viabilità stradale esistente e previsioni di nuove infrastrutture per la mobilità);
 - d4. le altre localizzazioni infrastrutturali (Carta dei piani di settore).
2. I Piani Strutturali possono contenere ulteriori specificazioni ed integrazioni aggiuntive rispetto a quanto sopra definito.

TITOLO I
INDIRIZZI, DIRETTIVE E PRESCRIZIONI RELATIVE ALL'USO DELLE RISORSE
ESSENZIALI DEL TERRITORIO

CAPO I
LA CITTÀ E GLI INSEDIAMENTI URBANI

Art. 13. Centri antichi (strutture urbane) ed aggregati.

1. I Comuni, nella redazione dei Piani Strutturali, ai fini della tutela dei centri antichi e degli aggregati, dovranno tenere conto dei seguenti **indirizzi**:
 - a) perseguire la continuità del ruolo e della identità culturale connessi all'equilibrio delle funzioni residenziali, commerciali e terziarie, alla fruibilità degli spazi pubblici, alla permanenza delle funzioni civili e culturali, alla tutela dell'immagine architettonica ed urbana legata alla conservazione degli edifici di antica formazione;
 - b) valorizzare la permanenza e l'ammodernamento della rete commerciale, strettamente integrata alla configurazione dei centri antichi;
 - c) valorizzare il rapporto tra le configurazioni urbane di antica formazione e gli spazi aperti;
 - d) limitare la tendenza al frazionamento delle unità abitative e, nel contempo, favorire la permanenza, laddove si siano conservati, dei tipi edilizi monofamiliari di antica formazione;
 - e) assicurare, per i centri antichi caratterizzati quali poli di attrazione turistica, un adeguato rapporto tra la funzione residenziale e la funzione turistica in relazione alla dotazione di servizi;
 - f) collocare "attrezzature idonee" a superare la monofunzionalità residenziale salvaguardando, in ogni caso, i caratteri dell'edilizia di antica formazione.
2. A titolo di **direttiva**, i Piani Strutturali dovranno contenere apposite previsioni ai fini della redazione del Regolamento Urbanistico di cui all'art.28 della L.R. n. 5/95 per quanto attiene la disciplina degli interventi nei centri antichi affinché siano elaborate specifiche normative per la tutela della qualità storica, architettonica e documentaria degli edifici, tramite classificazioni di valore da attribuire per singola unità edilizia, e per l'equilibrio delle funzioni e delle forme di riuso, tenendo conto dei differenziati ruoli territoriali dei centri stessi.
3. A tal fine si formulano le seguenti direttive tecniche per la redazione dei piani urbanistici:
 - a) delimitazione del centro antico con estensione anche agli edifici posti al di fuori della città murata (borghi esterni ottocenteschi e tessuti del primo Novecento), assumendo il Catasto di Impianto degli anni '30/'40 di questo secolo, come ambito significativo di ricerca e di riferimento;
 - b) schedatura delle unità edilizie che documentino le condizioni di integrità architettoniche e tipologiche, da assumere come fondamento della classificazione di valore;
 - c) definizione di una normativa edilizia (modalità di intervento, codici dei materiali e delle tecniche ammesse, funzioni ammissibili in rapporto alle tipologie edilizie, ecc.), coerente con la classificazione di valore architettonico, culturale e documentario degli edifici.
4. Ai soli fini del procedimento amministrativo, costituiscono sia disciplina urbanistico-territoriale, con specifica considerazione dei valori paesistici ed ambientali, così come previsto dall'art. 1 bis della L.431/85 e dall'art.16, comma 2 , lett. d) della L.R. 5/95, per le aree ed i beni già vincolati ai sensi delle leggi n. 1497/1939 e n. 431/1985, sia disciplina dettata ai sensi del comma quarto dell'art. 16 della L.R. n. 5/1995, per tutte le altre aree e beni, le **direttive** che seguono, inerenti la salvaguardia dei **centri antichi (strutture urbane) e degli aggregati**, nella loro configurazione storicamente consolidata, realizzata tramite la tutela dell'intorno territoriale contiguo che viene definito **area di pertinenza**.
5. I Piani Strutturali, per **tali aree di pertinenza** (descritte nella "Disciplina della tutela paesistica del sistema insediativo - scala 1:10.000"), dovranno contenere una disciplina compatibile con le seguenti **direttive**:
 - a) Area di tutela paesistica dei centri antichi (strutture urbane)
 - l'area non è da destinare alla localizzazione di interventi di nuova edificazione.
 - b) Area di tutela paesistica degli aggregati
 - nel caso che gli aggregati di riferimento abbiano ottenuto, nella schedatura di cui all'Allegato B alle presenti norme, i seguenti gradi di valore:
 - b.1 eccezionale/eccezionale
 - b.2 eccezionale/buono
 - b.3 buono/eccezionale

- b.4 buono/buono (a condizione che il tessuto urbano sia definito nel medesimo allegato come “**inalterato**”), l'area non è da destinare alla localizzazione di interventi di nuova edificazione.
- c) I Piani Strutturali, ai sensi di quanto previsto all'art. 24, comma 3, della L.R. n. 5/95, dovranno contenere la **puntuale specificazione** di tali direttive motivando eventuali, parziali, scostamenti, nei modi previsti dall'art. 2 delle presenti norme e, in ogni caso, adottando le valutazioni di cui al successivo punto d). Detta specificazione dovrà essere rivolta, tra l'altro, a favorire il recupero dei manufatti di valore architettonico/documentario, la manutenzione e/o il ripristino delle colture agrarie tradizionali, della vegetazione non colturale, dei percorsi campestri e dei sentieri.
- d) Il Comune, per gli aggregati con gradi di valore diversi da quanto previsto alla precedente lett. b) potrà consentire o prevedere interventi di nuova edificazione adottando la valutazione che dovrà operare le seguenti verifiche:
- d.1 Verifica di compatibilità urbanistica sulla base di:
- d.1.1 definizione di regole tipo-morfologiche finalizzate alla formazione di un ambiente urbano qualificato ed armonico (tipi edilizi non meramente indicativi, modalità di aggregazione, caratteri delle aree di pertinenza edilizia e modalità delle recinzioni e del verde di decoro, sezioni stradali-tipo e modalità di pavimentazione dei marciapiedi e degli spazi pubblici ecc.);
 - d.1.2 raccordo con le modalità architettoniche tradizionali del luogo (forma elementare delle coperture, semplificazione delle varietà cromatiche, materiali di finitura omogenei).
- d.2 Verifica di compatibilità paesistica sulla base di:
- d.2.1 analisi e valutazione degli elementi della maglia agraria (viabilità minore, opere di sistemazione del suolo, rete scolante, presenza e valore della vegetazione arborea ed arbustiva, colturale e non; preesistenze architettoniche, anche “minori”, significative) al fine di evidenziare il “disegno del suolo” all'interno del quale inserire, in modo organico, gli interventi previsti tutelando le preesistenze significative;
 - d.2.2 coerenza e continuità del disegno urbano dell'intervento di trasformazione e delle relative tipologie edilizie con gli aggregati, i nuclei e l'edilizia sparsa di antica formazione;
 - d.2.3 compatibilità delle modalità architettoniche con l'edificato preesistente (definizioni delle profondità dei corpi di fabbrica e dello sviluppo dei fronti con valori limitati ed analoghi a quelli delle preesistenze; modalità di rapporto con il suolo, nelle aree collinari e montane, limitando al minimo gli sbancamenti e la formazione di muri a retta).
- e) In ogni caso potranno essere ammessi tutti gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente nonché gli ampliamenti necessari per una sua corretta fruizione; in caso di aziende agricole esistenti all'interno delle aree di pertinenza potrà essere consentita la realizzazione, in contiguità con le stesse, di annessi pertinenziali qualora risulti impossibile una diversa localizzazione.

Art. 14. Insediamenti urbani prevalentemente residenziali.

1. Per gli insediamenti urbani prevalentemente residenziali i Comuni, nella redazione dei Piani Strutturali, dovranno tenere conto dei seguenti **indirizzi**:
 - a) l'abbattimento dei fattori di inquinamento dell'aria, dell'acqua e da rumore nonché la sicurezza rispetto ai rischi idrogeologici;
 - b) il superamento della monofunzionalità di alcune porzioni dei tessuti insediati;
 - c) l'uso sinergico di strumenti polifunzionali quali i programmi integrati di intervento (art. 29 L.R. n.5/95) ed i Piani attuativi (art. 31 L.R. n. 5/95);
 - d) evitare l'apertura di nuovi fronti edilizi rispetto al contesto urbano e alle sue frange periferiche, così come le localizzazioni riferibili alla cosiddetta "città diffusa" (lotti isolati, formazioni a nastro lungo le strade, addizioni previste in rapporto a micro-aggregati del territorio aperto privi di ogni dotazione di servizi e attrezzature);
 - e) la previsione di apposita disciplina riguardante:
 - e1. la programmazione di interventi tesi a rafforzare la struttura urbana e la dotazione di servizi e di attrezzature;
 - e2. l'individuazione e la definizione della disciplina di riqualificazione delle aree in cui sono collocate le attività e le funzioni marginali;
 - e3. la schedatura del patrimonio edilizio esistente finalizzata alla formazione ed all'aggiornamento del quadro conoscitivo;
 - e4. l'individuazione e la definizione della disciplina di recupero e riordino delle aree dismesse o collocate in maniera impropria nei tessuti residenziali, con particolare riferimento a quelle industriali, ai fini della riqualificazione complessiva degli insediamenti;
 - e5. l'individuazione dei sistemi edilizi ed urbanistici più significativi sul piano tipo-morfologico (fasce di contatto col centro antico, radiali storiche segnate dalla presenza di manufatti di antica formazione, tessuti edilizi coerenti dei primi decenni del '900, tessuti periferici, aree di frangia incoerenti, aree destinate alle addizioni edilizie).
2. La localizzazione delle addizioni edilizie programmate dovrà essere prevista, di norma, in contiguità con l'edificato esistente, evitando l'apertura di nuovi fronti edilizi nel territorio aperto.
3. Nella definizione degli obiettivi di qualità urbana delle nuove addizioni, i Piani Strutturali indicheranno l'articolazione dei tipi edilizi, i caratteri architettonici ed i cromatismi atti a configurare un ambiente urbano coerente ed armonico (da definire compiutamente nei Regolamenti Urbanistici), mentre le densità fondiarie dovranno risultare, tendenzialmente, superiori agli 80 ab./Ha.

Art. 15. Insediamenti urbani prevalentemente produttivi.

1. I Comuni, nella redazione dei Piani Strutturali, dovranno tenere conto dei seguenti **indirizzi**:
 - a) individuare eventuali comparti produttivi specializzati esistenti da attrezzare e completare;
 - b) favorire la dotazione di infrastrutture adeguate alla movimentazione del trasporto merci;
 - c) individuare le aree di completamento ai fini della rilocalizzazione delle attività produttive collocate in sedi improprie;
 - d) individuare eventuali comparti misti, produttivi - residenziali, da riqualificare ai fini della loro destinazione funzionale ed in relazione alla loro collocazione territoriale;
 - e) individuare eventuali insediamenti produttivi dismessi e perseguire in via prioritaria la loro riutilizzazione e trasformazione;
 - f) adeguare gli standard, per le nuove aree industriali e per la riqualificazione dei comparti esistenti, alle esigenze di flessibilità e riconvertibilità;
 - g) localizzare le nuove aree tendenzialmente in prossimità di quelle esistenti;
 - h) nell'effettuare le localizzazioni delle attività industriali riconoscere priorità a quelle previste da accordi sovracomunali per i Distretti Industriali.

Art. 16. Direttive per il sistema urbano della Provincia.

1. Costituisce il sistema urbano della Provincia la rete delle città capoluogo di Comune e delle frazioni maggiori che hanno assunto, a partire dal dopoguerra, connotati urbani e caratteri di micro-città, tramite le addizioni edilizie realizzate, l'aumentato peso demografico e la dotazione dei servizi essenziali.
2. Tale rete rappresenta la struttura del sistema insediativo e, pertanto, è da considerarsi riferimento privilegiato per la localizzazione delle ulteriori addizioni edilizie, residenziali e produttive, fatto salvo, comunque, quanto previsto nell'art. 13 delle presenti norme.
3. Il sistema urbano della Provincia è costituito dai seguenti centri:

CASENTINO

BIBBIENA, Soci, Partina, Serravalle, Terrossola. CAPOLONA, Bibbiano, Castelluccio, Pieve S. Giovanni, S. Martino Sopr'Arno-Le Caselle-Il Piano. CASTEL FOCOGLIANO, Carda, Rassina, Salutio. CASTEL S. NICCOLO', Borgo alla Collina, Caiano, Cetica, Prato di Strada, Rifiglio. CHITIGNANO. CHIUSI DELLA VERNA, Corsalone, Compito, Corezzo, Dama. MONTEMIGNAIO, Consuma. ORTIGNANO RAGGIOLO, S.Piero in Frassino. POPPI, Badia Prataglia, Lierna, Memmenano, Moggiona, Porrena Stazione, Quota. PRATOVECCHIO, Casalino, Lonnano. STIA, Papiano, S. Stefano. SUBBIANO, Castelnuovo, Chiaveretto, Falciano, Ponte Caliano, Santa Mama. TALLA, Faltona.

VALTIBERINA

ANGHIARI, Motina, Ponte alla Pira, S. Leo, Tavernelle. BADIA TEDALDA, Ca' Raffaello, Caprile, Fresciano di Sopra, Ortale-S. Sofia, Pratieghi. CAPRESE MICHELANGELO, Caroni-S. Cristoforo, Fragaiolo, I Manzi, Lama-Baccanella. MONTERCHI, Le Ville, Pocaia. PIEVE S. STEFANO, Madonnuccia, Montalone, Valsavignone. SANSEPOLCRO, Gragnano, Gricignano, Melello, S. Fiora-Prato, S. Pietro in Villa, Trebbio. SESTINO, Colcellalto, Monterone, Ponte Presale.

VALDARNO

BUCINE, Ambra, Badia Agnano, Badia a Ruoti, Capannole, Le Capannelle-Pogi, Levane, Mercatale, Pietraviva, S.Pancrazio. CASTELFRANCO DI SOPRA. CASTIGLION FIBOCCHI. CAVRIGLIA, Castelnuovo dei Sabbioni, Massa, Meleto, Neri, S. Barbara, S. Cipriano, Vacchereccia. LATERINA, Casa Nuova, Ponticino. LORO CIUFFENNA, Malva, S. Giustino. MONTEVARCHI, Levane, Levanella, Mercatale, Moncioni, Ricasoli. PERGINE, Cavi, Montalto, Pieve a Presciano, Poggio Bagnoli, Ponticino. PIAN DI SCO', Faella, S. Miniato, Vaggio-Matassino. S.GIOVANNI VALDARNO, Porcellino, Le Ville. TERRANUOVA BRACCIOLINI, Campogialli, Cicogna, Le Ville, Penna.

AREZZO E VALDICHIANA

AREZZO, Agazzi, Antria, Bagnoro, Battifolle, Borgo a Giovi, Campoluci, Ceciliano, Chiani, Fontiano, Frassineto, Giovi, Il Matto, Indicatore, La Chiassa, Marcena, Meliciano, Molin Nuovo, Monte Sopra Rondine, Olmo, Palazzo del Pero, Patrignone, Poggiola, Policiano, Ponte Buriano-Cincelli, Ponte alla Chiassa, Pratantico, Puglia, Quarata, Rigutino, Staggiano, S. Giuliano, S. Leo, S. Polo, S. Zeno, S. Firmina, Tregozzano, Venere, Vignale, Vitiano. CASTIGLION FIORENTINO, Castroncello, La Nave, La Strada-S. Cristina, Manciano-La Misericordia, Montecchio Vesponi, Osteria. CIVITELLA, Albergo, Badia al Pino, Ciggiano, Oliveto, Pieve a Maiano, Spioiano, Tegoleto, Tuori, Viciomaggio. CORTONA, Appalto-S.Lorenzo, Camucia, Centoia, Chianacce, Cignano, Creti, Farneta-La Villa, Fratta, Fratticciola, Il Passaggio-La Dogana, Mercatale, Monsigliolo, Montecchio, Ossaia, Riccio, Ronzano, Pietraia, Tavarnelle, Terontola Stazione. FOIANO DELLA CHIANA, Pozzo. LUCIGNANO, La Croce, Pieve Vecchia, S. Maria. MARCIANO DELLA CHIANA, Badicorte, Cesa. MONTE S. SAVINO, Alberoro, Montagnano, Verniana.

4. Al di fuori di tali centri e limitatamente a quelli la cui area di pertinenza è da considerarsi edificabile ai sensi dell'art. 13 delle presenti norme, eventuali localizzazioni insediative saranno subordinate alla dotazione di servizi indispensabili definiti dai Comuni con riferimento alla natura ed all'entità dell'insediamento.
5. Per le **aree montane** di cui all'art. 8 delle presenti norme i Piani Strutturali potranno prevedere nuove edificazioni nei centri di cui al comma precedente purché indispensabili alla soddisfazione delle

necessità insediative della comunità locale, anche di tipo produttivo, subordinandole, tuttavia, all'adozione di modalità architettonico-tipologiche congruenti con le forme consolidate dell'aggregato.

6. E' da escludere, comunque, la nuova edificazione a margine delle grandi direttrici nazionali e regionali, delle direttrici primarie di interesse regionale, delle direttrici primarie di interesse provinciale ed interprovinciale, di cui alla "Classificazione della viabilità stradale esistente", nonché a margine delle strade provinciali, quali collegamento fra sistemi locali.

CAPO II
IL TERRITORIO APERTO

SEZIONE PRIMA

Direttive per l'individuazione e la disciplina delle zone a prevalente od esclusiva funzione agricola

Art. 17. Norma generale per l'individuazione e la disciplina delle zone a prevalente od esclusiva funzione agricola.

1. Ai fini della individuazione e della disciplina delle zone a prevalente od esclusiva funzione agricola i Piani Regolatori generali e loro varianti dovranno tenere conto degli **indirizzi** e risultare compatibili con le **direttive** della presente Sezione formulate in attuazione degli artt. 1, comma 2, 3, comma 4, e 7 della L.R. n. 64/1995. Dovranno anche conformarsi alle **prescrizioni** richiamate nel successivo art. 19.

Art. 18. Direttive per l'individuazione delle zone a prevalente od esclusiva funzione agricola.

1. Sono da includere nelle zone con **prevalente od esclusiva funzione agricola**, insieme ad altre che il Comune riterrà necessario, le seguenti aree:
 - a) le Aree ad agricoltura sviluppata estensiva (ASE)
 - b) le Aree ad agricoltura intensiva o specializzata (ASI)
così come definite all'art. 21 delle presenti norme.
2. Nel contempo e allo stesso fine sono da escludere:
 - a) le zone urbanizzate o da urbanizzare;
 - b) le zone destinate ad infrastrutture o ad attrezzature di interesse generale al servizio delle zone urbanizzate;
 - c) le aree protette soggette alla disciplina speciale della legge n. 394 /1991 e della L.R. n. 49/1995;
 - d) le zone a prevalente interesse ambientale destinate a gestione speciale definita dagli strumenti urbanistici comunali;
 - e) le aree di pertinenza dei Centri antichi (strutture urbane), degli aggregati, delle ville e degli edifici specialistici schedati; per quanto concerne le aree di cui alle lettere d) ed e) le stesse possono comunque concorrere alla determinazione delle "superfici minime" di cui all'art. 3 della L.R. n. 64/95 al fine della progettazione dei P.d.M.A.A .
3. Sono da includere nelle zone ad **esclusiva funzione agricola**, che costituiscono una risorsa essenziale del territorio limitata e non riproducibile, le seguenti aree:
 - a) le aree di elevato pregio a fini di produzione agricola, anche potenziale, per le peculiari caratteristiche pedologiche, climatiche, di acclività e giacitura del suolo e/o per la presenza di rilevanti infrastrutture agrarie e/o sistemazioni territoriali;
 - b) le aree per le quali la legge preveda l'esclusiva funzione agricola con particolare riferimento ai beni di uso civico;
 - c) le aree con particolare specializzazione (con riferimento a colture ortive, floro-vivaistiche, frutticole, vinicole, olivicole ecc.) e tipicità (vigneti D.O.C. e D.O.C.G. ecc.).
4. A fini di **indirizzo** è indicato nella "Disciplina della tutela paesistica del sistema insediativo - scala - 1:10.000" un ambito di vocazione ad esclusiva o prevalente funzione agricola; spetta al Comune la **definitiva perimetrazione** di tale ambito sulla base di più approfondite analisi.
5. Le zonizzazioni contenute nelle direttive cui all'art. 20 delle presenti norme serviranno da riferimento per la redazione degli strumenti urbanistici comunali nonché per eventuali ulteriori specificazioni.

Art. 19. Direttive per la disciplina delle zone a prevalente od esclusiva funzione agricola.

1. Per le aree a prevalente od esclusiva funzione agricola i Piani Strutturali dovranno contenere una disciplina:
 - a) compatibile con le **direttive** del presente Piano riguardanti:
 - a1. le zone agronomiche;
 - a2. i tipi e le varianti del paesaggio agrario;
 - a3. la tessitura agraria;
 - a4. i beni culturali ed ambientali e le aree di degrado del territorio aperto;
 - b) conforme alle **prescrizioni e vincoli** degli atti del Q.R.C.T.

Art. 20. Direttive per le Zone agronomiche.

1. Le **Zone agronomiche** corrispondono ad ambiti estesi di carattere sovracomunale, definiti sulla base dei caratteri geografici (morfologia, altitudine, clima, suoli, ecc.) e dei caratteri strutturali dell'agricoltura (tipi e classi dimensionali delle aziende, indirizzi culturali, forze di lavoro, ecc.).
2. Esse definiscono, sulla base dei compiti affidati alle Province dagli artt.3 e 7 della L.R. n. 64/95, una serie di parametri quantitativi, atti a regolamentare l'edificabilità nelle zone agricole, contenuti in Tabelle specifiche per Zona (Allegato C).
3. Le **Zone agronomiche** sono:
 - Alto Casentino e Pratomagno
 - Pianura del Casentino
 - Colline nord Arezzo
 - Alta Valtiberina e montagna del Casentino est
 - Pianura della Valtiberina
 - Piana aretina e Valdichiana
 - Colline della Valdichiana e Valdarno sud
 - Valdarno
 - Colline Valtiberina sud
 - Colline est Arezzo e Valdichiana.

Art. 21. Direttive per i Tipi e Varianti del paesaggio agrario.

1. I **Tipi** e le **Varianti** del paesaggio agrario sono definiti sulla base dei caratteri fisiografici del territorio e costituiscono specificazione delle Zone agronomiche, articolazione dei parametri quantitativi di queste ed ambito di **direttive** specifiche e di **indirizzi** per i Piani Strutturali in rapporto al valore paesaggistico dei **tipi o varianti** ed alla natura di **piano urbanistico territoriale** con specifica considerazione **dei valori paesistici ed ambientali** del P.T.C..
2. Essi costituiscono, ai sensi del quarto comma, lett. a) e b), dell'art. 16 L.R. n. 5/95, il riferimento:
 - per l'individuazione, tramite gli strumenti comunali, di zone soggette a particolare normativa al fine di salvaguardare l'ambiente ed il paesaggio agrario;
 - per la definizione della disciplina dei nuovi edifici abitativi (dimensioni, materiali, elementi tipologici per la salvaguardia della tradizione architettonica ed eventuali divieti in determinate zone);
 - per la definizione della disciplina degli annessi rurali e la loro eventuale esclusione in determinate zone;
 - per la prescrizione di materiali ed elementi tipologici degli annessi, confacenti ad un più congruo inserimento ambientale.
3. I **Tipi** e le **Varianti** del paesaggio agrario sono i seguenti:
 - a) TIPO AMBIENTALE: ALLUVIONI ANTICHE E RECENTI
 - a1. TIPO DI PAESAGGIO: 1. FONDOVALLE STRETTI
Varianti:
 - a. molto stretti e scarsamente differenziati rispetto al pedecolle ASE
 - b. molto stretti e fortemente differenziati rispetto al pedecolle ASE
 - c. molto stretti e con alluvioni terrazzate ASE
 - d. più ampi e differenziati ASI
 - a2. TIPO DI PAESAGGIO: 2. FONDOVALLE LARGHI ASE
 - a3. TIPO DI PAESAGGIO: 3. PIANURE
Varianti:
 - a. piana del Tevere non riordinata ASI
 - b. piana del Tevere sottoposta a riordino fondiario ASI
 - c. piana di Arezzo e media valle dell'Arno tra Castelnuovo e Giovi ASE
 - d. sistema dei "piani" di Cafaggio e Meliciano ASE
 - e. fattorie granducali della Val di Chiana ASE ASE
 - f. piana dell' Esse di Cortona e del Mucchia ASE
 - g. tessuti agricolo-residenziali FUAD
 - h. pianura carsica di S. Cassiano ASE
 - b) TIPO AMBIENTALE: COLLINE FLUVIO-LACUSTRI
 - b1. TIPO DI PAESAGGIO: 4. PIANALTI
Varianti:
 - a. sotto la Setteponti da Pian di Scò a Loro e del Borro ASI
 - b. altri piani del fronte est tra Castiglion Ubertini e la Setteponti e del fronte ovest di Ponticino ASE
 - c. altipiani di Cavriglia e Montevarchi e del fronte occidentale di Mercatale, Levane e Valdambra ASI
 - d. piani rimodellati di S. Barbara ASE
 - b2. TIPO DI PAESAGGIO: 5. COLLINE ARGILLOSE DEL VALDARNO ASE
 - b3. TIPO DI PAESAGGIO: 6. COLLINE A STRUTTURA MISTA
Varianti:
 - a. collina d'Anghiari, di Mercatale e di Monterchi ASE
 - b. pedecolle M. S. Savino e Lucignano ASI
 - c. sistema della Val di Chiana occidentale e colline di Brolio ASI

- | | |
|--|--|
| d. sistema della collina cortonese | ASI |
| e. pedecolle di Rigutino e Policiano | ASI |
| f. conca centrale casentinese | ASE |
| c) TIPO AMBIENTALE: RILIEVI DELLA STRUTTURA APPENNINICA | |
| c1. TIPO DI PAESAGGIO: 7. SISTEMA TERRITORIALE DELL'OLIVETO TERRAZZATO | |
| a. fronte nord-est dal Valdarno alla Valdichiana | ASI |
| b. speroni dei monti del Chianti | ASI |
| c. per isole interne al bosco tra Ambra e Chiana | ASI |
| d. a corona intorno ai centri storici | FUAD |
| c2. TIPO DI PAESAGGIO: 8. COLTIVI APPODERATI | |
| Varianti: | |
| a. densi e continui | ASE |
| a1. densi e continui dell'alto Casentino e alta Valtiberina | ASE |
| a2. densi e continui della piccola proprietà contadina | ASE |
| b. a macchia di leopardo interni al bosco | MAD |
| c3. TIPO DI PAESAGGIO: 9. RILIEVI INSULARI ALL' INTERNO DELLA PIANURA | |
| | FUAD |
| c4. TIPO DI PAESAGGIO: 10. COLTIVI DELLA MONTAGNA | |
| Varianti: | |
| a1. a campi chiusi | ASE |
| a2. ristrutturati a querce fitte o rade | ASE |
| a3. coltivi abbandonati in origine della zootecnia | MAD |
| b. sistemi di coltivi della piccola proprietà intorno agli aggregati | IUAD |
| c5. TIPO DI PAESAGGIO: 11. AREE DI TRANSIZIONE | |
| Varianti: | |
| a. pascoli naturali | ASE |
| b. arbusteti | ASE |
| c. arbusteti arborati connessi a formazioni geologiche particolari (ofioliti, alberese con fenomeni carsici) | MAD |
| d) TIPO AMBIENTALE: AMBITO DELLE COLTURE E DEL FRAZIONAMENTO PERIURBANI | |
| | FUAD |
| 4. Le sigle delle Zone corrispondono a: | |
| - FUAD: | Aree di frangia urbana ad economia agricola debole |
| - IUAD: | Aree di influenza urbana ad economia agricola debole |
| - MAD: | Aree marginali ad economia agricola debole |
| - ASE: | Aree ad agricoltura sviluppata estensiva |
| - ASI: | Aree ad agricoltura intensiva o specializzata |

Art. 22. Direttive specifiche per i Tipi e le Varianti del paesaggio agrario.

A Tipo 1, Varianti a, b, c.

1. Dato il carattere di stretta pertinenza fluviale e il rischio di esondabilità, sono da escludere le nuove costruzioni (abitazioni e annessi).
2. Nell'ambito dei Piani Strutturali è da prevedere il mantenimento in efficienza delle sistemazioni della bonifica, della viabilità campestre, dell'orientamento monodirezionale dei campi, delle piantate residue che conservano un valore strutturale di organizzazione del paesaggio agrario, delle siepi, delle siepi alberate, delle alberature a filari, a gruppi ed isolate, della vegetazione di ripa.
3. E' da escludere, di norma, la conversione a colture da legno (pioppete, noceti, ecc.) che potrà essere ammessa soltanto per corpi contigui non superiori a 1 Ha e fatto salvo comunque il regime idraulico del fondovalle.
4. Nuovi annessi agricoli sono da ammettere solo in contiguità dei complessi rurali esistenti e su istanza dei loro proprietari e comunque, per la Variante c), gli annessi dovranno essere realizzati a non meno di 50 metri dal bordo del terrazzo fluviale, in forma rettangolare, con copertura a capanna e pareti intonacate, o secondo altre forme consolidate nella cultura locale.

B Tipo 1, Variante d, Più ampi e differenziati.

1. Sono da prevedere il mantenimento in efficienza delle sistemazioni di bonifica, della viabilità campestre, dell'orientamento e della forma dei campi che non potranno essere ulteriormente accorpati, delle piantate residue di valore strutturale, delle siepi, delle siepi alberate, delle alberature a filari, a gruppi ed isolate, della vegetazione di ripa, nonché il restauro e la manutenzione della rete scolante.
2. E' da ammettere la conversione a colture da legno (pioppete, noceti, ecc.) soltanto per corpi contigui non superiori a 2 Ha.
3. Nuovi annessi agricoli sono da ammettere in contiguità a complessi rurali esistenti, di forma rettangolare, con copertura a capanna e pareti intonacate, o secondo altre forme consolidate nella cultura locale.

C Tipo 2, Fondovalle larghi.

1. Corrispondono ad aree nelle quali risultano prevalenti le condizioni della regimazione delle acque e le conseguenti inibizioni edificatorie.
2. Al loro interno sono da tutelare: le piantate residue di valore strutturale, le presenze vegetazionali non colturali (arboree ed arbustive), il sistema scolante da non ridurre evitando ulteriori accorpamenti dei campi, i manufatti della bonifica idraulica (argini longitudinali e trasversali) da mantenere in efficienza per quanto di competenza aziendale, i canali pensili delle "acque alte" con la relativa vegetazione di ripa, la viabilità e i manufatti di antica formazione.
3. Sono da ammettere eventuali nuove costruzioni rurali solo in condizioni di "alto morfologico" ed in franco da esondazione.
4. E' da ammettere la conversione a colture da legno soltanto per corpi contigui non superiori a 2 Ha.

D Tipo 3, Variante a, Piana del Tevere non riordinata.

1. E' da prevedere il mantenimento della rete scolante, della forma dei campi, delle piantate residue di valore strutturale, degli alberi a filari, a gruppi ed isolati, della viabilità campestre.
2. Eventuali nuove costruzioni di abitazioni ed annessi, tramite Piani di Miglioramento Agricolo e Ambientale (P.d.M.A.A.), dovranno essere improntate ai caratteri dell'architettura rurale tradizionale: volumi elementari coperti a capanna o a padiglione, aperture rettangolari verticali nelle dimensioni tradizionali, gronde con correnti in legno a sporgere, articolazione dei volumi intorno all'aia, o altre forme consolidate nella cultura locale.
3. E' da ammettere la costruzione di nuovi essiccatoi per il tabacco nella misura massima di due moduli funzionali per complesso rurale; nel caso di necessità superiori dovranno essere attuate forme consortili e localizzazioni nell'ambito di aggregati rurali. Non è da ammettere la conversione a colture da legno.

E Tipo 3, Variante b, Piana del Tevere sottoposta a riordino fondiario.

1. Al fine della ricostituzione, sia pure parziale, degli elementi del paesaggio agrario e della dotazione di elementi di vegetazione atti a favorire condizioni di biodiversità e di equilibrio ecologico sono da prevedere:
 - a) la conservazione di tutte le alberature esistenti, dei filari e delle piantate residue;
 - b) la redazione, tramite strumenti urbanistici comunali, di un piano complessivo, esteso all'intero riordino fondiario, finalizzato alla costituzione di corridoi ecologici (siepi, filari arborei, ecc.);
 - c) la piantumazione, all'interno dei singoli appezzamenti (rettangoli lunghi e stretti) di pioppi cipressini, con funzione anche segnaletica, posti ai quattro angoli.
2. Sono da ammettere nuovi annessi rurali solo in ampliamento di complessi rurali esistenti; eventuali nuove esigenze di carattere abitativo e di servizio potranno essere oggetto di addizioni edilizie in contiguità con gli aggregati consolidati (Viaio, S.Croce, Falcigiano, ecc.) da definire secondo piani unitari di insieme e forme architettoniche compatibili con le preesistenze.
3. Non è da ammettere la conversione a colture da legno.

F Tipo 3, Variante c, Piana di Arezzo e media valle dell'Arno tra Castelnuovo e Giovi.

1. Nella zona compresa tra la via Catona e le colline orientali è da garantire il mantenimento della rete scolante, dei fossi di scolo lungo le strade, della forma dei campi, delle piantate residue di valore strutturale, degli alberi isolati, a filari e a gruppi; i fossi di scolo lungo la via Catona sono da mantenere integralmente, evitando tombinamenti, compresi i dislivelli a terrazzo e le ripe erbose a monte della strada.
2. Eventuali nuove abitazioni ed annessi rurali dovranno essere improntati, per forma materiali e tipologia, all'architettura rurale dell'area; sono da escludere nuove costruzioni di civile abitazione lungo le strade.
3. Eventuali ed auspicabili Piani di recupero ambientale da parte dei Comuni interessati, dovranno considerare il reinserimento paesaggistico degli edifici di recente realizzazione posti lungo la strada (omogeneità delle recinzioni tramite siepi vive, specie arboree locali, riqualificazione architettonica, ecc.).

G Tipo 3, Variante d, Piani di Cafaggio e Meliciano.

1. Nella redazione degli strumenti urbanistici comunali e dei P.d.M.A.A. sono da considerare con particolare attenzione i temi della continuità tra ripiani e pedecolle: sistema scolante, formazioni arboree lineari, localizzazione degli uliveti, ruolo organizzativo territoriale delle case coloniche di pregio sette-ottocentesche e della relativa viabilità podereale.

H Tipo 3, Variante e, Fattorie granducali della Valdichiana.

1. E' da garantire il mantenimento delle residue alberature, piantate, rete scolante, viabilità podereale ed il restauro e la manutenzione dei manufatti della bonifica e delle case rurali, comprese le aie e le pertinenze da recuperare o ricostituire.
2. Strumenti urbanistici di carattere anche sovracomunale dovranno assumere l'obiettivo prioritario della rinaturazione dell'area tramite studi specifici per la localizzazione di siepi, alberate, macchie di campo, attraverso un progetto complessivo di assetto territoriale.
3. Non è da ammettere l'ulteriore accorpamento dei campi.
4. Non sono da ammettere nuove abitazioni rurali; eventuali nuovi annessi sono da consentire solo in contiguità dei centri aziendali esistenti e secondo forme architettoniche e tipologie compatibili con le preesistenze.

I Tipo 3, Variante f, Piana dell'Esse di Cortona e del Mucchia.

1. E' da garantire il mantenimento delle residue alberature, piantate, rete scolante e viabilità podereale, e, in particolare, la forma dei campi all'interno dei tessuti agrari "a mosaico".
2. E' da garantire il mantenimento e la manutenzione delle sistemazioni, dei canali e dei manufatti della bonifica idraulica.
3. Per **tutti i Tipi e le Varianti precedenti**, al fine della conservazione delle piantate residue, i P.d.M.A.A. dovranno individuare quelle esistenti, di valore strutturale nel disegno del paesaggio agrario, da conservare, e quelle marginali, o, in via di esaurimento sul piano vegetativo, che potranno essere sostituite anche con altre specie arboree autoctone e/o con alberi da frutto allevati a capitozza; per quanto riguarda la conservazione della forma dei campi si rimanda all'articolo delle presenti norme relativo alla "tessitura agraria".

J Tipo 3, Variante g, Tessuti agricolo-residenziali.

1. Comprendono aree residenziali di frangia, villaggi-strada e formazioni residenziali a nebulosa di recente realizzazione, strettamente integrate con le zone agricole contigue, caratterizzate dalla ridotta dimensione aziendale, dalla maglia agraria fitta e dalla policoltura in genere di autoconsumo (oliveto, vigneto, colture ortive).
2. E' da prevedere l'approvazione di piani di dettaglio finalizzati:
 - a) al riordino urbanistico complessivo esteso alla viabilità;
 - b) all'inibizione della nuova edificazione lungo le grandi direttrici nazionali e regionali, le direttrici primarie di interesse regionale, le direttrici primarie di interesse provinciale ed interprovinciale, di cui alla "Classificazione delle viabilità stradale esistente", nonché a margine delle strade provinciali, quali collegamento fra sistemi locali;
 - c) alla ridefinizione delle regole edilizie (aumenti di volume, trasformazioni, nuova edificazione);
 - d) alla regolamentazione degli annessi agricoli per le aziende inferiori alle superfici fondiari minime;
 - e) alla tutela delle colture arboree tradizionali;
 - f) alla definizione del margine urbano, rispetto alla campagna, anche tramite sistemi di vegetazione arborea e di aree verdi con funzione ricreazionale ed ecologica.

K Tipo 3, Variante h, Pianura carsica di S. Cassiano.

1. Dato il carattere di geotopo censito e tutelato, è da ammettere esclusivamente l'attività agricola; sono da tutelare la maglia della rete scolante, dei fossi e dei canali principali di raccolta, da mantenere nella sezione attuale, compresa la forma delle prode erbose, la forma dei campi, da non accorpare ulteriormente, le formazioni arboree lineari, a gruppi, isolate; sono da escludere nuove costruzioni rurali, abitative o di servizio, che potranno essere eventualmente localizzate in contiguità dei complessi rurali esistenti nel margine settentrionale.
2. Opportuni piani di bonifica ambientale e paesaggistica dovranno considerare le attuali utilizzazioni incongrue.

L Tipo 4, Variante a, Sotto la Setteponti da Pian di Scò a Loro e del Borro.

1. Corrisponde, comprese le Balze sottostanti, all'Area protetta di interesse locale delle Balze.
2. Sono da tutelare integralmente, per le eccezionali valenze sia di carattere morfologico che delle forme di antropizzazione, l'assetto delle sistemazioni agrarie, la maglia dei campi, le colture arboree tradizionali, i manufatti edilizi ante 1940, la viabilità campestre.
3. Sono, in ogni caso, da escludere interventi di livellamento, escavazione e rimodellamento in prossimità degli orli morfologici.
4. Sono da ammettere gli interventi di ammodernamento dell'uliveto per quanto riguarda il rinfittimento, la sostituzione delle piante e la forma di allevamento.
5. La normativa di disciplina degli interventi all'interno di tale Area protetta definirà quanto sopra con maggiore dettaglio, insieme alle norme per lo sviluppo dell'agriturismo, dei servizi al turismo, della viabilità pedonale escursionistica e della segnaletica.

M Tipo 4, Variante b, Altri piani del fronte est tra Castiglion Ubertini e la Setteponti e del fronte ovest di Ponticino.

1. Area caratterizzata dalla ricca ed articolata morfologia mammelliforme con disegno irregolare dei campi a maglia fitta e media, prevalenza di seminativi e pascoli con interclusi uliveti e vigneti di podere, boschi e boschetti. Tipo insediativo articolato per centri murati, nuclei ed abitato sparso a densità media.
2. La fragilità dei versanti collinari rotondeggianti ne consiglia una utilizzazione a seminativo, con modalità di aratura compatibili con la difesa del suolo, e pascolo, prescrivendo la localizzazione delle colture arboree, così come delle eventuali costruzioni rurali, nelle fasce di crinale, ferma restando la possibilità di rimboschimento specialmente nelle situazioni di rischio e di instabilità.

3. Sono da escludere gli annessi agricoli per aziende inferiori alle superfici minime, così come la formazione di orti familiari se non in contiguità con gli aggregati esistenti.

N Tipo 4, Variante c, Pianalti di Cavriglia, Montevarchi, e del fronte occidentale di Mercatale, Levane e Valdambra.

1. Area caratterizzata in prevalenza da ripiani ondulati, in genere intensamente coltivati, con indirizzi articolati: seminativi, grandi vigneti meccanizzati, colture arboree tradizionali residue ma ancora con spazi significativi da tutelare.
2. E' da tutelare, nel complesso, l'articolazione colturale che caratterizza il paesaggio agrario della zona, evitando gli ulteriori accorpamenti e la semplificazione della maglia agraria; da conservare i brani ove si sono conservate la maglia e le colture tradizionali.

O Tipo 4, Variante d, Piani rimodellati di S.Barbara.

1. Area integralmente rimodellata sul piano morfologico e della tessitura agraria, con formazione di vastissimi ripiani con campi a maglia larga privi di vegetazione non colturale.
2. Sono da favorire programmi e progetti di rinaturazione con inserimento di siepi, filari arborei e macchie di campo.
3. Sono da escludere le nuove costruzioni rurali, se non all'interno di nuovi eventuali complessi aziendali da rapportare all'intera area.

P Tipo 5, Colline argillose del Valdarno.

1. Area caratterizzata dalla rilevante semplificazione del paesaggio agrario dominato dai seminativi e dai pascoli, con interclusi residui uliveti e vigneti di podere, talora abbandonati o in via di smantellamento.
2. La fragilità dei versanti argillosi, che presentano talora smottamenti e fenomeni di soliflusso, ne sconsigliano l'utilizzazione a colture e a costruzioni di vario tipo che comportino cesure, solcature e rimodellamenti; è da evitare il sovrapascolamento; resta ferma l'opportunità di mantenere, rafforzare o estendere la copertura vegetale.
3. Sono da escludere gli annessi agricoli per aziende inferiori ai minimi fondiari, così come la formazione di orti familiari, se non in contiguità con gli aggregati esistenti.
4. Piani di iniziativa comunale dovranno assumere l'obiettivo della riqualificazione ambientale, sia delle zone soggette a fenomeni franosi che di quelle impropriamente utilizzate per orti familiari, mediante l'opportuna unificazione degli annessi da localizzare nel pedecolle, la semplificazione delle recinzioni e dei percorsi di servizio, da limitare alla tipologia a girapoggio, la razionalizzazione delle riserve dall'acqua piovana nonché, più in generale, attraverso la ricostituzione della vegetazione di ripa lungo gli impluvi e la localizzazione di boschetti e macchie di campo nei dislivelli più accentuati.

Q Tipo 6, Variante a, Collina di Anghiari, di Mercatale e di Monterchi.

1. Area di grande rilevanza paesaggistica determinata dalle forme ondulate del suolo e dallo specifico intreccio tra spazi coltivati e boschetti quercini, corrispondenti agli impluvi o ai versanti settentrionali, con andamenti sinuosi e continui dal crinale al piano.
2. Data la ridotta dimensione di questi boschetti è da prevederne la salvaguardia mediante la conversione a fustaia, fatti salvi i casi, da verificare tramite i P.d.M.A.A., caratterizzati da condizioni pedomorfologiche incompatibili.
3. Sono da tutelare i limitati brani residui delle colture promiscue e degli uliveti.
4. Sono da escludere gli annessi agricoli per superfici aziendali inferiori ai minimi. Da regolamentare tipologia, forma e materiali delle costruzioni rurali in rapporto al contesto.

R Tipo 6, Variante b, Pedecolle di M. S. Savino e Lucignano.

1. Mantiene ancora, se pure parzialmente, la struttura agraria a maglia fitta tipica del pedecolle e del frazionamento periurbano dei due importanti centri della Valdichiana, con indirizzi articolati,

prevalenza dell'uliveto e dei piccoli vigneti di podere, sistemazioni a ciglioni e a terrazzi, che insieme compongono il contesto paesistico delle due città.

2. Sono da conservare le colture e le sistemazioni tradizionali; da ricontestualizzare, tramite piani comunali, l'edilizia residenziale impropriamente diffusa nell'area.
3. Sono da escludere le nuove abitazioni rurali per le aziende inferiori ai minimi fondiari, gli accorpamenti e la semplificazione della maglia agraria. E' da ammettere la realizzazione di annessi purché non si interferisca sull'aspetto visivo.

S Tipo 6, Variante c, Sistema della Valdichiana occidentale e colline di Brolio.

1. Sistema territoriale di grande valore paesaggistico per la morfologia ondulata del suolo, la parziale permanenza della forma dei campi e degli uliveti, per le siepi alberate, le residue piantate e gli episodici ma assai significativi boschetti, se pure all'interno di vasti processi di ristrutturazione dovuti a un'agricoltura professionale prevalente.
2. Sono da mantenere i caratteri suddetti evitando nuovi accorpamenti.

T Tipo 6, Variante d, Sistema della collina cortonese.

1. Area caratterizzata da vaste e pressoché complessive ristrutturazioni della maglia agraria; da mantenere e potenziare le alberature non colturali residue, con infittimento della vegetazione riparia lungo gli impluvi e formazione di siepi alberate.
2. Sono da evitare gli ulteriori accorpamenti.

U Tipo 6, Variante e, Pedecolle di Rigutino e Policiano.

1. Sub-sistema territoriale assai significativo, all'interno dei vasti sistemi agrari della Valdichiana centrale, per la maglia fitta originaria e la policoltura riferibili al sistema insediativo degli aggregati posti lungo la strada Arezzo-Cortona, per i sistemi arborei lineari per i fossi e i canali che lo solcano trasversalmente da est a ovest.
2. Oltre a questi elementi da tutelare, è da evitare la nuova edificazione di abitazioni ed annessi rurali, storicamente localizzati negli aggregati.

V Tipo 6, Variante f, Conca centrale casentinese.

1. Area caratterizzata dall'eliminazione pressoché totale delle colture promiscue, dall'accorpamento e dalla semplificazione dei campi e dall'alterazione della maglia agraria in prossimità dei centri abitati (annessi, orti familiari, residenze periferiche).
2. Area da tutelare, evitando ulteriori compromissioni con la frangia urbana, conservando e infittendo la vegetazione non colturale, promuovendo la riqualificazione degli edifici di recente realizzazione incongrui e delle nuove eventuali costruzioni agricole tramite regole tipo-morfologiche da introdurre negli strumenti urbanistici comunali.
3. Sono da evitare gli annessi agricoli per aziende inferiori ai minimi fondiari.

W Tipo 7, Sistema territoriale dell'oliveto terrazzato; variante a, fronte nord-est dal Valdarno alla Valdichiana; variante b, Speroni dei Monti del Chianti; Variante c, Per isole interne al bosco tra Ambra e Chiana.

1. Identità dei luoghi, valore paesaggistico, difesa del suolo, regimazione delle acque, documento materiale della cultura, specificità areale e valore economico del prodotto, sono, insieme, elementi che caratterizzano tale sistema territoriale come invariante strutturale da tutelare integralmente, anche tramite una politica selettiva dei finanziamenti agricoli, sia nella destinazione integrale a uliveto, che nelle tecniche costruttive e nei materiali dei muri a retta, anche attraverso il recupero degli uliveti abbandonati e la eliminazione delle forme invasive del bosco.
2. Non sono da prevedere nuove abitazioni rurali; eventuali piccoli annessi agricoli con funzione di ricovero attrezzi, potranno essere ammessi per aziende superiori ai 1,5 Ha alle seguenti condizioni: fronte a valle timpanato di larghezza non superiore a ml.2,50; copertura a capanna; muratura in pietrame a secco o realizzata con tecniche analoghe con pari risultato formale; profondità massima pari

a quella del terrazzo; parete tergoale coincidente con il muro a retta a monte; fronte eventualmente coincidente col muro a retta a valle nel caso di terrazzi poco profondi, limitate aperture finestrate nel fronte a valle.

3. Piani di dettaglio di iniziativa comunale, a seguito del censimento del patrimonio edilizio rurale, potranno considerare l'ampliamento dei rustici dei complessi edilizi esistenti al fine di destinare parti della costruzione principale a fini agrituristici; e ciò mediante la determinazione di regole edilizie tali da non alterare i caratteri dell'architettura rurale dei luoghi, salvaguardando in ogni caso gli edifici di maggior pregio architettonico, tipologico e documentario.
4. Nel sub-sistema territoriale contiguo alla città di Arezzo, in parte intaccato dalla presenza di edifici di civile abitazione, piani di iniziativa comunale dovranno considerare l'obiettivo della riduzione dell'effetto "villetta periferica", mediante la riqualificazione delle recinzioni, dei caratteri architettonici, del corredo della vegetazione arborea da ricondurre alle essenze arboree caducifoglie locali, la eliminazione degli annessi impropri eventualmente da riaccorparsi all'interno di un disegno unitario.
5. All'interno dell'area corrispondente alla Variante c, non è da ammettere la sostituzione dell'uliveto con altre colture, se non nella misura massima del 20% della superficie della "insula" olivata, con esclusione delle "insulae" ove tale sostituzione parziale sia già avvenuta.

X Tipo 7, Variante d, A corona intorno ai centri storici.

1. Dati i caratteri strutturali e paesistici dell'area, del tutto identici a quelli delle varianti a,b,c, ai quali va aggiunta la funzione di contesto figurativo, storicamente consolidato, di centri storici rilevanti come quelli di Cortona, Lucignano e Castiglion F., sono da confermare le stesse direttive.
2. Dato il più marcato frazionamento, dovuto al carattere periurbano delle aree, la facoltà di realizzare annessi-ricovero, secondo le modalità di cui al punto precedente, è estensibile alle aziende di superficie superiore ai due Ha.

Y Tipo 8, Coltivi appoderati densi e continui, Varianti a e a1.

1. Corrispondono alle aree dell'appoderamento mezzadrile classico della bassa e media collina di ambito appenninico, del quale sono stati, in parte, mantenuti gli elementi caratterizzanti da conservare: maglia fitta dei campi secondo le modalità di cui all'art.23 relativo alla "tessitura agraria", piantate residue di valore strutturale, vegetazione arborea dei sodi, recinzioni a siepi vive, sistemazioni a ciglioni e a terrazzi, rete scolante fittamente articolata.
2. Le eventuali nuove costruzioni rurali, abitazioni e rustici, sono da regolamentare nei caratteri tipomorfologici in rapporto ai contesti e alla cultura architettonica dei luoghi.
3. Gli annessi agricoli per aziende inferiori ai minimi fondiari dovranno essere uniformati a un numero limitato di tipi da definire, mediante abachi comunali, nelle forme e materiali tipici: volumi elementari, coperture a capanna in coppi e tegole, murature in pietrame o intonacate e tinteggiate secondo colori tradizionali.

Z Tipo 8, Variante a2, Coltivi appoderati densi e continui della piccola proprietà contadina.

1. Si differenzia dalla variante precedente per il sistema insediativo prevalentemente incentrato sugli aggregati, con presenza sporadica della casa colonica sparsa.
2. Oltre agli elementi della struttura agraria e della vegetazione da tutelare, di cui al tipo precedente, sono da salvaguardare i caratteri del sistema insediativo evitando le nuove costruzioni rurali sparse, da localizzare in contiguità degli aggregati, quando la localizzazione dei terreni aziendali lo consenta o in ampliamento dei complessi rurali esistenti.

AA Tipo 8, Variante b, Coltivi appoderati a macchia di leopardo interni al bosco.

1. Le aree di questa variante poste sotto la quota altimetrica di ml.500 nelle valli del Sovara, del Cerfone e del Padonchia e, nella valle dell'Arno, il Casentino; e sotto la quota di m. 600 nella montagna cortonese, sono da assimilare alle Varianti a e a1 del Tipo 8.
2. Le zone poste al di sopra di tali quote sono da considerarsi "aree marginali ad economia agricola debole" e, all'interno di esse, gli strumenti urbanistici comunali potranno individuare attività integrative e complementari all'agricoltura (turistico-ricettive, culturali, didattiche, ricreative e del tempo libero) tese al recupero e alla valorizzazione del territorio agricolo, definendone la localizzazione e le modalità a basso impatto ambientale e paesaggistico.

3. Sono da escludere, tuttavia, nuovi insediamenti residenziali, la sostituzione dei tessuti insediativi e le attività rumorose non compatibili col silenzio della campagna.
4. E', comunque, da prevedere la realizzazione di infrastrutture atte a garantire:
 - l'approvvigionamento idrico
 - la depurazione
 - la difesa del suolo
 - lo smaltimento dei rifiuti solidi
 - la disponibilit  dell'energia
 - la mobilit  compatibile con la rete viaria esistente.
5. A seguito del censimento del patrimonio edilizio rurale esistente, gli strumenti comunali potranno individuare regole edilizie atte a definire integrazioni abitative per tipologie azienda-famiglia (compresi i familiari non impiegati nel settore), con esclusione degli edifici classificati di valore architettonico; in questi casi le eventuali integrazioni potranno essere realizzate in edificio autonomo, coerente per forma e materiali, da localizzare intorno all'aia al fine di costituire un complesso unitario che valorizzi la preesistenza.

AB Tipo 9. Rilievi insulari all'interno della pianura.

1. Dati i caratteri di emergenze morfologiche dotate di potenziale panoramico, tali aree sono state oggetto, con l'esclusione di Monticello in Valdichiana, di addensamenti di edilizia residenziale che hanno compromesso gli eccezionali valori paesistici inerenti alla natura di isole appenniniche emergenti sul mare della piana.
2. Sono tuttavia da tutelare i brani residui delle colture e delle sistemazioni tradizionali, cos  come i valori architettonici degli edifici e dei complessi di antica formazione.
3. Sono da escludere le nuove costruzioni rurali; sono da ammettere, all'interno dei nuclei, modeste integrazioni degli edifici esistenti privi di valore architettonico, purch  motivate da esigenze legate alla conduzione agricola.

AC Tipo 10. Variante a1. Coltivi della montagna a campi chiusi.

1. L'area corrisponde a uno dei grandi tipi del paesaggio agrario europeo, quello dei "campi chiusi", in genere di origine medioevale quando gli Statuti delle comunit  rurali resero obbligatorie le "chiusure" per limitare le liti tra vicini, dovute allo sconfinamento del bestiame.
2. Il paesaggio   caratterizzato dal sistema insediativo concentrato per piccoli aggregati di antica formazione e dal disegno strutturante delle folte siepi alberate coincidenti, in genere, con la rete minuta degli impluvi, che circondano i vasti appezzamenti a prato-pascolo, alternato, secondo cicli pluriennali, ai seminativi.
3. Da tutelare integralmente il sistema delle siepi, peraltro di carattere residuale a seguito di vaste ristrutturazioni e quindi di rilevante valore documentario, cos  come la struttura insediativa concentrata, evitando la dispersione delle nuove costruzioni rurali da localizzare in contiguit  ai nuclei o ai complessi rurali esistenti.
4. Particolare attenzione dovranno riservare gli strumenti urbanistici comunali alla definizione di regole edilizie atte ad attenuare l'impatto ambientale dei grandi manufatti destinati a stalle e fienili, sia attraverso localizzazioni a basso impatto visivo e con limitati sterri e riporti, sia attraverso tipologie edilizie e materiali adeguati al contesto.
5. Dato il generale indirizzo zootecnico,   da escludere la realizzazione di annessi per aziende inferiori ai minimi fondiari, da consentire, eventualmente, in contiguit  degli aggregati e del sistema degli orti familiari.

AD Tipo 10. Variante a2. Coltivi della montagna a querce fitte o rade.

1. Corrispondono alle aree ove   stato pi  esteso il processo di accorpamento dei prati-pascoli e di semplificazione della maglia dei campi chiusi.
2. Di fondamentale rilievo paesistico, e quindi da tutelare, gli elementi residui dalla ristrutturazione: le grandi querce isolate o a gruppi nei campi aperti, la vegetazione arborea lineare lungo gli impluvi, le siepi alberate lungo le strade di antica formazione.
3. Valgono le direttive contenute nella Variante a1; da favorire il recupero dei pascoli abbandonati, attraverso l'eliminazione di arbusteti e arbusteti arborati.

AE Tipo 10, Variante a3, Coltivi abbandonati, in origine della zootecnia.

1. Queste aree, da riconoscere come "aree marginali ad economia agricola debole", fanno parte del Parco Nazionale delle Foreste casentinesi e della "area contigua" del Parco e sono disciplinate dalle relative norme.

AF Tipo 10, Variante b, Sistemi di coltivi della piccola proprietà intorno agli aggregati.

1. Corrispondono alle originarie "aree di alimentazione" degli aggregati della montagna, organizzate per fasce terrazzate destinate a colture ortive, fittamente frazionate secondo un regime di piccola proprietà suddivisa, insieme ai contigui castagneti, fra la totalità delle famiglie originariamente insediate (la "società egualitaria della montagna").
2. Sono classificate come "aree di influenza urbana ad economia agricola debole" dato il ruolo prevalentemente residenziale-turistico degli aggregati dei quali fanno parte integrante e la prevalente utilizzazione ad orti familiari.
3. Al loro interno sono da tutelare le sistemazioni a terrazzi e a ciglioni, tutta la vegetazione non colturale (piante arboree e siepi), il sistema scolante, il sistema dei sentieri e dei piccoli annessi agricoli di antica formazione.
4. Non sono da ammettere nuove abitazioni rurali con riferimento all'inconsistenza dimensionale delle aziende; da consentire eventuali addizioni edilizie o piccoli annessi-ricovero attrezzi, in contiguità degli aggregati e secondo Piani di dettaglio di iniziativa comunale che definiscano sia le regole della conservazione dell'edilizia di antica formazione che le regole architettoniche (tipi edilizi, forma architettonica, materiali), compatibili col contesto.
5. Nelle aree terrazzate sono da ammettere i vivai "da alberi di Natale" nella misura massima del 50% di ogni singola fascia terrazzata, privilegiandone la localizzazione nelle fasce più esterne anche attraverso la conversione di arbusteti e delle forme invasive del bosco.
6. Da favorire, anche attraverso le forme del finanziamento pubblico, il recupero dei terrazzamenti abbandonati, della viabilità e dei manufatti di antica formazione.

AG Tipo 11, Aree di transizione: Variante a, pascoli naturali; Variante b, arbusteti; Variante c, arbusteti arborati connessi a formazioni geologiche particolari.

1. Le aree corrispondenti alla Variante a, sono da tutelare integralmente, con esclusione di ogni tipo di manufatti edilizi, fatte salve le costruzioni per l'allevamento ovi-caprino, alle condizioni di cui al capoverso seguente.
2. Nelle aree corrispondenti alla Variante b, si devono distinguere due tipi di localizzazioni territoriali: quelle di crinale, per le quali va contrastata la diffusione del bosco, anche attraverso la promozione delle attività di pascolo, consentendo anche la localizzazione di stalle in legno e fienili per l'allevamento ovi-caprino (alla condizione che il colmo sia comunque a una quota di ml.10 inferiore a quella del crinale); e quelle di versante, per le quali è da ammettere la conversione a bosco, con eccezione delle aree nelle quali le specie arbustive rivestano un pregio naturalistico.
3. Le aree corrispondenti alla Variante c, sono da tutelare nell'assetto vegetazionale naturale, con esclusione di ogni tipo di manufatto.

AH Tipo **ambientale**: Ambito delle colture e del frazionamento periurbani.

1. Corrispondono a quelle aree prossime alle maggiori città, nelle quali, in parte, si è conservata la maglia agraria fitta e le colture arboree tradizionali da tutelare e dove, in parte, si sono manifestati processi di destrutturazione, tipici della frangia urbana, con diffusione di: recinzioni, orti familiari, annessi di vario tipo, campi abbandonati in attesa edificatoria, abusi edilizi di varia natura, commistione di funzioni improprie, ecc.; come tali corrispondono alle "aree di frangia urbana ad economia agricola debole".
2. Al loro interno sono da escludere le nuove abitazioni rurali, date le superfici aziendali inconsistenti, da favorire, anche tramite strumenti urbanistici di dettaglio, processi di riqualificazione ambientale mediante:

- a) la tutela della maglia fitta, delle colture arboree tradizionali, delle siepi e delle alberature non colturali;
- b) la formazione di orti familiari consortili con annessi concentrati e/o unificati;
- c) abachi di annessi rustici nelle forme tradizionali, corrispondenti ai vari tipi di microazienda;
- d) l'unificazione delle recinzioni da realizzare con siepi vive;
- e) la regolamentazione dei piccoli vigneti e frutteti familiari;
- f) la ricontestualizzazione dell'edilizia pavilionare periferica da riqualificare sul piano architettonico, degli annessi, della vegetazione arborea di corredo, delle recinzioni;
- g) il riordino della viabilità di servizio, da unificare nelle sezioni e da arredare mediante filari arborei;
- h) la formazione di sistemi ricreazionali tramite l'introduzione di fasce boscate.

I Piani Strutturali potranno prevedere una disciplina di tutela dei **Tipi** e delle **Varianti** del paesaggio agrario difforme dalle **direttive** contenute nel presente articolo nei limiti e secondo le modalità previste dal comma 3 dell'art.2 delle presenti norme.

Art. 23. Direttive per la tessitura agraria.

1. La tessitura agraria corrisponde a quell'insieme di fatti fisici e vegetazionali che compongono il disegno del suolo e del paesaggio agrario: sistemazioni idraulico-agrarie (terrazzamenti, ciglionamenti, sistemazioni di piano, argini longitudinali e trasversali, ecc.), forma e dimensione dei campi, rete scolante, solcature, colture arboree, piante arboree non colturali e siepi vive, viabilità campestre.
2. La tessitura agraria è considerata risorsa essenziale agro-ambientale non tanto e non solo come struttura del paesaggio agrario ma quale condizione per la stabilità e la difesa della risorsa suolo e come condizione della biodiversità.
3. La Carta dei quadri ambientali, dell'uso del suolo e della tessitura agraria, contiene la individuazione di tre forme significative: **maglia fitta**, **maglia media**, **maglia rada**, corrispondenti a tre stadi di trasformazione e alla capacità decrescente di difesa del suolo e regimazione delle acque.
4. I Piani Strutturali dovranno contenere previsioni compatibili con le seguenti **direttive** formulate secondo l'articolazione di cui al precedente comma:
 - a) coltura tradizionale a maglia fitta da tutelare integralmente per quanto riguarda le sistemazioni idraulico-agrarie e la vegetazione non colturale (piante arboree e siepi); con possibilità di limitati accorpamenti dei campi che non comportino rimodellamenti del suolo e che non riducano la capacità di invaso della rete scolante; con possibilità di eliminare le piantate residue poste all'interno dei campi con eccezione di quelle di bordo o poste in fregio alla viabilità campestre; da tutelare la viabilità campestre e il disegno esterno dei campi derivanti da accorpamenti;
 - b) coltura a maglia media da tutelare nella condizione attuale risultante da estesi processi di accorpamento, semplificazione ed eliminazione delle colture arboree, evitando ulteriori accorpamenti e rimodellamenti del suolo;
 - c) coltura a maglia rada da riconsiderare negli esiti dei radicali processi di accorpamento, semplificazione ed eliminazione della vegetazione arborea, mediante progetti che prevedano la reintroduzione di solcature tra i campi e il conseguente incremento della capacità di invaso, di elementi di rinaturazione quali filari arborei e siepi lineari in misura non inferiore a 100 ml./ha; da conservare le ormai limitatissime tracce della tessitura agraria precedente (presenze arboree, fossi bordati da vinchi, salici e gelsi, viabilità campestre).
5. I progetti di P.d.M.A.A. che comportino modifiche della maglia agraria nelle forme compatibili con quanto previsto nei punti precedenti, devono contenere il rilievo degli elementi di cui al primo comma, una relazione sulle condizioni di efficacia del sistema scolante e una relazione di progetto nella quale sia dimostrata la pari o maggiore efficacia della nuova sistemazione in ordine alla regimazione delle acque e alla difesa del suolo.

Art. 24. Indirizzi per la articolazione del territorio agricolo.

I Comuni, nella elaborazione delle varianti di cui al comma 4 dell'art.1 della L.R. n. 64/95, terranno conto della seguente articolazione:

1. Aree di frangia urbana ad economia agricola debole

A - Le aree di frangia urbana sono quelle fortemente e direttamente influenzate dal sistema insediativo e infrastrutturale in cui l'attività agricola è di norma subordinata alle altre attività economiche e sociali. Il processo di segregazione e successiva espulsione dell'attività agricola determina spesso un assetto ambientale e paesaggistico degradato o quanto meno precario, caratterizzato da usi impropri.

B - Per tali aree si formulano i seguenti **indirizzi**:

- a) favorire la promozione ed il sostegno dell'attività agricola quale attività di gestione del territorio, considerata anche nelle forme part-time e/o di autoconsumo e del tempo libero che possono costituire un importante elemento di mantenimento e recupero anche per la stessa qualità della vita urbana;
- b) favorire la valorizzazione delle attività collegate alle cure colturali delle formazioni vegetali aventi valore paesistico, quali i filari, le alberature e l'orditura delle coltivazioni e la sistemazione della viabilità minore, la vegetazione segnaletica e di arredo;
- c) favorire la realizzazione delle idonee strutture connesse alle attività significative per le funzioni culturali e ricreative e la fruibilità degli spazi aperti.

2. Aree di influenza urbana ad economia agricola debole

A - Le aree di influenza urbana sono quelle in prossimità del sistema urbano ed infrastrutturale, caratterizzate da un'economia agricola marginale dal punto di vista produttivo legate prevalentemente all'uso residenziale del fondo e con attività condotte part-time.

B - Dette aree sono destinate prevalentemente a funzioni residenziali e ricreative ove l'allontanamento dell'attività agricola produttiva determina situazioni di degrado territoriale, soprattutto in relazione all'assetto idrogeologico ed alle sistemazioni agrarie tradizionali di rilevanza ambientale e paesaggistica, ma anche nel generale assetto d'insieme e nell'articolazione tra superfici boscate e superfici coltivate o lasciate a pascolo.

C - Per tali aree si formulano i seguenti **indirizzi**:

- a) favorire il sostegno dell'attività agricola, anche nelle forme part-time o di autoconsumo, proprio in connessione con gli obiettivi di recupero e mantenimento degli assetti idraulico - agrari e idraulico - forestali, delle sistemazioni agrarie paesaggisticamente significative e del quadro ambientale e paesaggistico d'insieme;
- b) favorire la valorizzazione delle funzioni "di servizio" ambientale e paesaggistico delle attività agricole.

3. Aree marginali ad economia debole

A - Le aree marginali sono quelle periferiche rispetto al sistema insediativo ed infrastrutturale, caratterizzate da un'economia complessivamente debole e da fenomeni di abbandono e spopolamento; in esse si determinano spesso fenomeni di degrado sociale e territoriale, quali bassa dotazione di servizi ed attrezzature, abbandono della maglia viaria, del patrimonio edilizio esistente e delle sistemazioni agrarie, degrado delle sistemazioni idraulico - forestali con conseguente dissesto idrogeologico, abbandono delle colture agrarie e dei pascoli montani con conseguente impoverimento dell'ambiente e del paesaggio rurale, salvo la permanenza di aree a forestazione specializzata.

B - Per tali aree si formulano i seguenti **indirizzi**:

- a) contrastare le condizioni di degrado favorendo e rafforzando l'insediamento rurale con il sostegno di attività integrative, comprese quelle complementari a quelle agricole, e sostenendo l'aggregazione degli operatori in modo da ottenere condizioni di economicità degli interventi e di significatività dei risultati dal punto di vista territoriale;
- b) incentivare funzioni ed attività capaci di assicurare retribuzioni integrative in connessione con la caratterizzazione "di servizio" ambientale delle attività agricole;
- c) prevedere tipologie edilizie funzionali agli insediamenti rurali.

4. Aree ad agricoltura sviluppata estensiva

A - Le aree ad agricoltura sviluppata estensiva sono quelle che presentano un'economia agricola sviluppata con prevalente presenza di colture estensive. In tali aree le attività agricole, oltre al ruolo più immediato di carattere economico, svolgono un ruolo positivo di connotazione e conservazione del paesaggio rurale nei suoi molteplici aspetti, assolvendo quindi anche a funzioni di carattere sociale, culturale e ricreativo.

B - In determinate situazioni la prosecuzione di alcune pratiche colturali può causare un impoverimento delle risorse ambientali e paesaggistiche (semplificazione della rete scolante, insufficienza delle tecniche di conservazione del suolo e rarefazione della vegetazione non colturale e in generale della dotazione naturalistica).

C - Per tali aree si formulano i seguenti **indirizzi**:

- a) tutelare e rafforzare le condizioni per lo sviluppo dell'attività agricola in relazione alle caratteristiche vocazionali delle diverse aree ed agli indirizzi produttivi prevalenti;
- b) favorire il miglioramento degli assetti territoriali attraverso il ripristino dell'efficienza delle sistemazioni idraulico-agrarie;
- c) favorire l'attuazione di interventi preordinati a potenziare e valorizzare le produzioni tipiche e di qualità.

5. Aree ad agricoltura intensiva o specializzata

A - Le aree ad agricoltura intensiva o specializzata sono quelle che presentano un'economia agricola sviluppata con prevalente presenza di colture intensive o specializzate. Anche in tali aree le attività agricole svolgono un ruolo positivo di connotazione e conservazione del paesaggio rurale nei suoi molteplici aspetti, assolvendo quindi a funzioni di carattere sociale, culturale e ricreativo.

B - In alcune situazioni, in modo più marcato rispetto alle aree ad agricoltura estensiva, la prosecuzione di alcune pratiche colturali può causare un impoverimento delle risorse ambientali e paesaggistiche.

C - Per tali aree si formulano i seguenti **indirizzi**:

- a) tutelare e rafforzare le condizioni alla base dello sviluppo dell'attività agricola in relazione alle caratteristiche vocazionali delle diverse aree ed agli indirizzi produttivi prevalenti;
- b) favorire l'adeguamento strutturale delle imprese alle esigenze indotte dalle innovazioni tecnologiche e colturali;
- c) prevedere tipologie edilizie funzionali agli insediamenti rurali.

SEZIONE SECONDA

I beni culturali ed ambientali e le aree di degrado del territorio aperto

Art. 25. Direttive per i beni culturali ed ambientali e le aree di degrado del territorio aperto

1. Ai soli fini del procedimento amministrativo, costituisce sia **disciplina urbanistico-territoriale**, con specifica considerazione dei valori paesistici ed ambientali, così come previsto dall'art. 1 bis della L.431/85 e dall'art.16, comma 2 lett. d), della L.R. 5/95, per le aree ed i beni già vincolati ai sensi delle leggi n. 1497/1939 e n. 431/1985, sia disciplina dettata ai sensi del comma quarto dell'art. 16 della L.R. n. 5/1995, per tutte le altre aree e beni, **la individuazione** - all'interno del territorio aperto - dei seguenti beni culturali ed ambientali da tutelare e delle aree di degrado da riqualificare, così come perimetrati nella "Disciplina urbanistica territoriale con valenza paesistica":
 - a) le ville e i giardini "di non comune bellezza", gli edifici specialistici antichi (pievi, castelli, ecc.) e le relative aree di tutela paesistica;
 - b) le sistemazioni idraulico-agrarie a terrazzi e a ciglioni;
 - c) le strade di interesse paesistico eccezionale o rilevante;
 - d) le emergenze geologiche;
 - e) i boschi;
 - f) le aree di interesse ambientale comprendenti le zone "b, c, d" del sistema regionale delle Aree Protette;
 - g) le cave e discariche da riqualificare;
 - h) l'architettura rurale e la viabilità storica.
2. I Piani Strutturali dovranno contenere previsioni compatibili con le seguenti **direttive**:
 - a) I complessi edilizi individuati come **ville e giardini "di non comune bellezza" o edifici specialistici antichi** dovranno essere interessati da una normativa di dettaglio che contenga la classificazione di valore degli edifici, le destinazioni d'uso compatibili e i livelli di trasformabilità dei singoli edifici e delle aree di pertinenza. Tali aree di pertinenza non sono da destinare alla localizzazione di nuovi interventi di edificazione. La puntuale e definitiva perimetrazione delle stesse spetta ai Comuni. E' da far salva la possibilità, tramite la procedura della valutazione di seguito indicata, di realizzare nuovi annessi agricoli nei casi in cui la villa o l'edificio specialistico svolga anche la funzione di fattoria e sia dimostrata l'impossibilità di realizzare gli annessi al di fuori dell'area di pertinenza. Tale valutazione sarà finalizzata alla verifica di compatibilità architettonica e paesistica, in relazione alla formazione di nuovi annessi agricoli, sulla base di:
 - 1) analisi e valutazione storico-morfologica del complesso architettonico e delle sue varie parti costruite, del giardino formale, degli spazi aperti e degli elementi progettati (pomario, orto, barco, viali alberati ecc.) nonché degli spazi agricoli più direttamente connessi con la villa o con l'edificio specialistico, da estendere, quantomeno, all'unità fondiaria comprendente la villa/edificio specialistico stessa, se minore dell'area di pertinenza;
 - 2) definizione degli ambiti da tutelare, restaurare o ripristinare ed individuazione dell'area di intervento a minore impatto percettivo e con i minori effetti di alterazione rispetto al complesso architettonico;
 - 3) simulazione prospettiche delle alternative;
 - 4) modalità architettoniche coerenti con il complesso architettonico e con gli spazi di pertinenza.All'interno delle **aree di pertinenza** sono da prevedere, inoltre, la conservazione di tutti gli elementi dell'organizzazione degli spazi aperti (viali alberati, viabilità poderale, case rurali, piantate residue, piante arboree e siepi), eventualmente da ripristinare nelle parti alterate o perdute. L'elenco dei complessi individuati è riportato nell'Allegato D alle presenti norme.
 - b) Le aree con sistemazioni a **terrazzi o ciglioni** sono da sottoporre, all'interno dei Piani Strutturali, a conservazione integrale e a ricostruzione, fatta salva la possibilità, nei casi di crolli totali, di realizzare soluzioni diverse purché ambientalmente compatibili sul piano delle tecniche costruttive e dei materiali impiegati, e di pari o maggiore efficacia sul piano della difesa del suolo e della regimazione delle acque. Gli interventi di consolidamento e di ripristino saranno considerati, in via prioritaria, quali interventi di miglioramento ambientale ai sensi della L.R. n. 64/95.
 - c) I **tratti stradali di interesse paesistico** eccezionale o rilevante sono stati definiti tali in rapporto all'integrità del manufatto stradale, alla qualità ambientale del tracciato (rapporto col suolo, arredo arboreo, sistemazioni delle opere) e al suo potenziale panoramico (visuali aperte verso ambiti territoriali di pregio ambientale). Nella redazione dei Piani Strutturali dovranno essere previste norme di tutela e di valorizzazione, con particolare attenzione ai tratti stradali di interesse paesistico

eccezionale (per i quali dovranno essere definiti ambiti territoriali della percezione panoramica e conseguenti modalità architettoniche per le edificazioni appropriate al contesto fino all'esclusione di manufatti edilizi e della cartellonistica pubblicitaria).

- d) Le **emergenze geologiche** corrispondono agli episodi territoriali nei quali la struttura geologica si rende manifesta rispetto al profilo dei suoli, mettendo in luce formazioni specifiche conseguenti o all'azione erosiva (calanchi nelle formazioni argillose, balze nelle sabbie e nei conglomerati), o agli affioramenti (tagliate delle bancate arenacee, guglie marnoso-arenacee, formazioni ofiolitiche, ecc.) o ad azioni morfogenetiche (marmitte dei giganti, cascate, ecc.); esse si costituiscono come dei veri e propri monumenti naturali. I geotopi di valore monumentale e di valore rilevante dovranno essere tutelati integralmente nelle loro dinamiche naturali, evitando manomissioni di qualsiasi natura (rimodellamenti, attività di escavazione, rimboschimenti, manufatti edilizi, ecc.).
- e) **I boschi** sono perimetrati nella "Carta Forestale" attraverso l'individuazione delle varie formazioni forestali e dei boschi di pregio nonché nella "Carta dei quadri ambientali, dell'uso del suolo e della tessitura agraria". Nei Piani Strutturali sono da prevedere il recupero degli edifici esistenti, divieti di edificabilità nonché di realizzazione di nuove recinzioni ad eccezione di quelle necessarie allo svolgimento di attività di allevamento da definire tramite la redazione dei P.d.M.A.A. In merito alle eventuali previsioni del Piano Strutturale riguardanti la gestione silvicolturale i Comuni potranno prendere quale riferimento le indicazioni contenute nell'Allegato E.
- f) Le **aree di interesse ambientale** comprendenti le zone "b,c,d" del sistema regionale delle Aree Protette corrispondono, quasi integralmente, a quelle di cui alla D.C.R. n. 296/1988, salvo limitate modifiche di perimetro introdotte per motivi di coerenza morfologica in relazione alla conformazione dei luoghi ed agli approfondimenti dell'analisi territoriale. Per dette aree, limitatamente a quelle porzioni delle stesse che non ricadano nelle previsioni e nella disciplina contenuta in questo e nei precedenti articoli, i Piani Strutturali devono prevedere norme relative alla conservazione degli assetti edilizi ed urbanistici esistenti nella loro caratterizzazione formale e tipologica per quanto attiene a: carico insediativo, impiego di materiali, tecnologie, caratteristiche costruttive, finiture, arredi vegetazionali e sistemazioni esterne; zone da sottoporre ad inedificabilità; conservazione degli assetti vegetazionali; conservazione di risorse o memorie storiche.
- g) Per quanto concerne **le cave e discariche da riqualificare** i Piani Strutturali potranno introdurre norme per il loro recupero prendendo quale riferimento le indicazioni contenute nell'Allegato F.
- h) Nei Piani Strutturali dovranno essere tutelate **l'architettura rurale e la viabilità storica** (ancorché non individuate nella cartografia di cui al primo comma) mediante le seguenti elaborazioni:
- a titolo di **indirizzo**
 - h1. la Carta stratigrafica del territorio comunale con individuazione degli edifici del territorio aperto presenti al Catasto Lorenese e al Catasto d'impianto degli anni '39-'40 e della viabilità presente al Catasto Lorenese;
 - a titolo di **direttiva**
 - h2. schedatura degli edifici individuati (documentazione fotografica, stato di conservazione e di alterazione, destinazione d'uso attuale), anche al fine della determinazione delle potenzialità di riuso da considerare nella definizione del fabbisogno insediativo;
 - h3. classificazione del valore architettonico, articolata secondo i vari edifici componenti il complesso rurale e relative categorie di intervento basate sulla integrità e sul valore documentario di ogni singolo manufatto, anche "minore";
 - h4. normativa edilizia basata sul rapporto di compatibilità tra tipo edilizio e forme del riuso e sull'obiettivo della conservazione della forma architettonica esterna e degli elementi più significativi della tipologia edilizia; norme di tutela della viabilità storica.

CAPO III
RISORSE NATURALI

Art. 26. Indirizzi.

1. Per la tutela delle **risorsa aria** i Comuni, nella redazione dei Piani Strutturali, terranno conto dei seguenti **indirizzi**:
 - a) la tutela della qualità dell'aria ai fini della protezione della salute e dell'ambiente;
 - b) la ricerca della eco-compatibilità delle nuove localizzazioni degli insediamenti produttivi rispetto allo stato delle risorse essenziali del territorio;
 - c) il recupero delle situazioni di degrado.
2. Per la tutela delle **risorse idriche** terranno conto dei seguenti **indirizzi**:
 - a) la conservazione del patrimonio idrico per non pregiudicare la vivibilità dell'ambiente, l'agricoltura, la fauna e la flora, i processi geomorfologici e gli equilibri idrologici, la corretta gestione delle risorse idriche superficiali e sotterranee nonché opportuni interventi di risanamento;
 - b) il mantenimento di una efficiente rete idraulica, irrigua ed idrica, garantendo comunque che l'insieme delle derivazioni non pregiudichi il minimo deflusso vitale degli alvei sottesi, nonché la qualità delle acque.
3. Per la tutela della **risorsa suolo** terranno conto dei seguenti **indirizzi**:
 - a) la conservazione, sistemazione e recupero del suolo nei sottosistemi territoriali ed idrografici;
 - b) l'individuazione delle aree soggette a rischio di frana o di intensa erosione, sia per cause naturali che artificiali;
 - c) l'attuazione delle necessarie misure di difesa per la diminuzione della pericolosità geomorfologica e della vulnerabilità degli insediamenti, delle attività antropiche e delle emergenze paesistico-ambientali.
4. Per la tutela della **flora, fauna e degli habitat di pregio naturalistico** terranno conto dei seguenti **indirizzi**:
 - a) la conservazione degli ecosistemi, intesa come salvaguardia, tutela e difesa delle risorse naturali considerate nel loro complesso con particolare riferimento alla biodiversità;
 - b) la promozione di interventi di miglioramento ambientale finalizzati alla ricostruzione degli equilibri ecologici;
 - c) la compatibilità delle attività (anche produttive), con particolare attenzione a quelle che impiegano risorse naturali, con gli indirizzi di cui alle precedenti lettere;
 - d) la promozione di attività compatibili per il tempo libero, per il turismo naturalistico, rurale e storico-artistico;
 - e) l'incremento e la diffusione della conoscenza della risorsa.

SEZIONE PRIMA
Tutela idraulica

Art. 27. Individuazione dei sottosistemi idrografici.

1. Ai sensi e per gli effetti della L. n. 183/89 l'attività conoscitiva, di pianificazione, di programmazione e di attuazione inerenti la difesa del suolo, il risanamento delle acque e la gestione del patrimonio idrico devono essere riferite ad unità territoriali omogenee definite "**bacino idrografico**".
2. Il "bacino idrografico" coincide con il **sottosistema territoriale idrografico** ("**sottosistema idrografico**") e si articola in "**sottobacini idrografici**".
3. Il **bacino idrografico di rilievo nazionale del Fiume Arno** è distinto in:
 - a) sottobacino del "**Casentino**" individuato nel territorio di alimentazione riferito alla sezione dell'Arno all'altezza della confluenza della Chiana;
 - b) sottobacino della "**Val di Chiana**" individuato nel territorio di alimentazione riferito alla sezione della Chiana all'altezza della confluenza con l'Arno;
 - c) sottobacino del "**Valdarno Superiore**" individuato nel territorio di alimentazione riferito al tratto del fiume compreso tra la sezione di interesse posta all'altezza della confluenza del fiume Sieve e quella posta all'altezza della confluenza della Chiana.
4. Inoltre sono presenti:
 - a) il **bacino idrografico di rilievo nazionale del "Fiume Tevere"**, per la porzione compresa nel territorio provinciale;
 - b) il **bacino idrografico di rilievo interregionale del "Fiume Marecchia e del Fiume Conca"** distinto in:
 - b1. bacino idrografico del "Fiume Marecchia";
 - b2. bacino idrografico del "Fiume Foglia".
5. Per superfici modeste sono presenti i bacini idrografici, di rilievo regionale, del "Fiume Ombrone" che sfocia nel Mar Tirreno, e del "Fiume Metauro" che sfocia nel Mar Adriatico.
6. Con deliberazione del Consiglio Regionale n. 315 del 15 ottobre 1996, in attuazione dell' art. 5 della L.R. n. 34/94 sono stati delimitati, con criteri di omogeneità sotto il profilo idrografico, e dunque in aderenza alla delimitazione dei bacini e sottobacini idrografici, i **comprensori di bonifica** (nn. 23 - Valdarno; 24 - Casentino; 25 - Valtiberina; 26 - Alto Marecchia; 27 - Alto Foglia; 31 - Val di Chiana Aretina).
7. Per i **sottosistemi idrografici** di cui sopra i Comuni nella redazione dei Piani Strutturali dovranno tener conto dei seguenti **indirizzi**:
 - a) restituire ai corsi d'acqua, anche se canalizzati, le funzioni di sistema naturale complesso e non considerarli come semplici collettori idraulici;
 - b) ridurre il rischio idraulico in tutto il territorio, con particolare riguardo alle aree di fondovalle contermini alle aste fluviali;
 - c) garantire che le nuove localizzazioni insediative ed infrastrutturali nel fondovalle siano in sicurezza idraulica almeno per piene con tempo di ritorno duecentennale;
 - d) favorire, sui territori pianeggianti, collinari e montani, interventi di sistemazione idraulica, idraulico-agraria ed idraulico-forestale finalizzati a contenere i picchi di piena, aumentando i tempi di corrivazione e riducendo il coefficiente di deflusso e la produzione di sedimenti;
 - e) salvaguardare e restituire efficienza e funzionalità ai sistemi di arginature longitudinali e trasversali presenti nelle aree di fondovalle ed alle opere trasversali (briglie o traverse) presenti nei tratti montani dei corsi d'acqua.

Art. 28. Direttive comuni ai sottosistemi idrografici.

1. Il presente piano assume e recepisce i contenuti della Del. C.R.T. n. 230/1994 in ordine:
 - a) ai criteri di individuazione dell'ambito denominato A1 e A2;
 - b) all'elenco dei corsi d'acqua;
 - c) ai criteri di individuazione dell'ambito denominato "B".
2. Nella redazione dei Piani Strutturali i Comuni dovranno conformarsi alle **prescrizioni e vincoli** contenuti negli artt. 3 e 4 della Delibera Regionale n.230/94 previsti, rispettivamente, sia per gli ambiti A1 e A2 che relativamente all'intero territorio comunale. Dovranno inoltre conformarsi ai contenuti della delibera delle G.R. n. 18/1994 in ordine alla copertura dei corsi d'acqua.
3. I contenuti dei Piani Strutturali comunali dovranno risultare compatibili con le **direttive** contenute negli artt. 6 e 7 della Delibera Regionale 230/94 previste, rispettivamente, sia per l'ambito A1 e B che relativamente all'intero territorio comunale.
4. I Comuni nella redazione dei Piani Strutturali, relativamente all' **ambito "B"**, potranno prevedere:
 - a) eventuali modifiche all'elenco dei corsi d'acqua, previa elaborazione di studi approfonditi sugli ambiti a rischio idraulico del territorio comunale;
 - b) l'individuazione dei perimetri degli insediamenti o infrastrutture da proteggere da fenomeni di esondazione o ristagno delle acque;
 - c) eventuali specifiche modificazioni dell'ambito "B" per ciascun corso d'acqua in elenco al fine della individuazione delle aree da preservare per la regimazione idraulica necessaria alla protezione degli insediamenti o delle infrastrutture di cui sopra;
 - d) specifici piani di intervento con l'individuazione delle opere di regimazione idraulica necessarie, con conseguente possibilità di riduzione dell'ambito "B" a valle degli interventi, da definire e concordare nell'ambito del bacino idrografico;
 - e) la perimetrazione delle aree da destinare esclusivamente alla regimazione delle acque nonché delle aree che, per le loro caratteristiche idrologiche e morfologiche, devono essere escluse dalle previsioni di nuova edificazione.

Art. 29. Altre direttive comuni a tutti i sottosistemi idrografici.

1. I contenuti dei Piani Strutturali comunali, sulla base di più approfondite specificazioni, dovranno risultare compatibili anche con le seguenti **direttive**:
 - a) le superfici destinate ad attività agricola nelle aree pianeggianti sono da dotare di una adeguata rete di fossi e capifossi allo scopo di aumentare la capacità d'invaso e di eliminare i fenomeni di ristagno;
 - b) qualsiasi intervento inerente il reticolo idraulico minore di cui sopra (rete di fossi e capifossi) dovrà avere una efficacia almeno pari a quella posseduta dallo schema idraulico preesistente; non si dovranno diminuire i tempi di corrivazione né incrementare le portate a valle e nel recettore terminale;
 - c) per gli interventi che interessino aree indicativamente superiori ad 1 Ha sono da intraprendere studi idrologici ed idraulici che dimostrino, almeno, il rispetto dei tempi di corrivazione preesistenti;
 - d) le sistemazioni idraulico - agrarie nelle aree declivi dovranno essere adeguate ed in ogni caso proporzionali all'aumento della pendenza della pendice di riferimento nonché arricchite di una rete di fossi e capifossi, con andamento possibilmente "a girapoggio" al fine di aumentare i tempi di corrivazione e diminuire la componente solida delle portate di piena;
 - e) nel caso di arature del terreno secondo le linee di massima pendenza sono da predisporre scoline trasversali anche non permanenti a pendenza minima;
 - f) le opere idrauliche ed i loro manufatti sono da salvaguardare da usi impropri e manomissioni ancorché le opere stesse siano di proprietà privata;
 - g) è da evitare l'eliminazione dei resti delle opere idrauliche: argini, briglie etc. rimaste danneggiate, nonostante abbiano perso la loro efficacia sotto l'aspetto idraulico;
 - h) è da imporre il vincolo di destinazione idraulica sulle superfici, private e pubbliche, occupate da arginature trasversali e longitudinali, da briglie e dagli altri tipi di opere idrauliche, ivi comprese quelle aree ove insistevano arginature ora non più esistenti perché rimosse senza motivazione alcuna o scomparse per incuria o per carenza di manutenzione, la cui presenza è comunque indispensabile per restituire funzionalità ai sistemi di presidio e di difesa del territorio da eventi di piena;
 - i) le sponde e gli argini sono da rendere percorribili sia per poter intervenire rapidamente in caso di emergenza che per eseguire manutenzioni e realizzare nuove opere.

Art. 30. Direttive specifiche per i ciascun bacino idrografico.

4. Per il **bacino idrografico del Fiume Arno**, i Piani Strutturali dovranno rispettare, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 17 della legge n. 183/1989, i contenuti del **Piano Stralcio per la riduzione del "Rischio idraulico" nel bacino del Fiume Arno**, approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 05.11.1999, pubblicato sulla G.U. n. 126 del 22.12.1999, nonché i contenuti della Delibera del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Arno n. 139 del 29.11.1999 "Adozione delle misure di salvaguardia per le aree a pericolosità ed a rischio idraulico molto elevato individuate e perimetrare nel Piano straordinario per la rimozione delle situazioni a rischio idrogeologico più alto nel Bacino del fiume Arno" pubblicata sul B.U.R.T. n. 5 del 02.02.2000.
5. Inoltre, i contenuti dei Piani Strutturali comunali dovranno risultare compatibili anche con le seguenti **direttive** distinte per **sottobacini idrografici**:

- Sottobacino del fiume Arno: "Casentino"

- 2.1. Sulla base anche del quadro conoscitivo e delle informazioni deducibili dalla "Carta della pericolosità geomorfologica e idraulica" i Comuni devono, tra l'altro:
 - a) tenere conto che nei tratti dell'Arno e dei suoi affluenti presidiati da arginature, le superfici comprese fra gli argini longitudinali e trasversali sono da considerarsi **aree golenali** e quindi di pertinenza fluviale, e che l'agricoltura rappresenta la destinazione d'uso più compatibile con questa tipologia di sistemazioni idrauliche;
 - b) tenere conto, per le superfici incluse nell'Area Protetta Arno, della normativa di cui alla Delibera del Consiglio Regionale n.226/1995;
 - c) imporre il vincolo di destinazione per opere di laminazione delle piene alle aree del T.te Chiassacce;
 - d) prescrivere che anche gli interventi ammessi soprattutto inerenti le infrastrutture viarie e ferroviarie non devono in alcun modo diminuire l'attuale capacità di laminazione e peggiorare il regime idraulico esistente.

- Sottobacino del fiume Arno "Val di Chiana"

- 2.2. Sulla base del quadro conoscitivo e soprattutto delle informazioni deducibili dalla "Carta della pericolosità geomorfologica e idraulica" i Comuni devono, tra l'altro:
 - a) tenere presente l'artificiosità e complessità del sistema idraulico, che assicura lo smaltimento delle acque soprattutto nei fondovalle, costituito:
 - a1. dal sistema delle "acque alte" formato da una rete di canali di diverse dimensioni e sezioni, per lo più del tutto pensili rispetto al piano di campagna, che prelevano l'acqua proveniente dai rilievi collinari e montani e le conferiscono nei recettori principali e quindi nel Canale Maestro;
 - a2. dal sistema delle "acque basse" formato dal reticolo idraulico minore che raccoglie le acque delle superfici più depresse, contermini ai canali medesimi, conferendole nel sistema scolante principale non appena trovata la cadente necessaria;
 - b) tenere conto che i territori pianeggianti, derivanti dal prosciugamento di zone palustri mediante soprattutto "bonifica per colmata", hanno scarsissima pendenza e di frequente con andamento naturale in direzione opposta rispetto a quella del Canale Maestro, per cui sono soggetti a prolungati ristagni d'acqua. Qualsiasi intervento, in particolare le infrastrutture viarie e ferroviarie, che modifichi lo stato dei luoghi, deve essere assoggettato ad accurate verifiche idrauliche che dimostrino che, quantomeno, resta immutato il regime idraulico preesistente;
 - c) considerare che nei canali pensili si possono verificare, in occasione di piene, esondazioni per sormonto o rotte arginali; è indispensabile, in particolare per i centri abitati e per le infrastrutture poste in loro prossimità, che siano predisposti, sulla scorta di accurate simulazioni idrauliche, gli apprestamenti e gli accorgimenti occorrenti per contenere sia i rischi per l'incolumità pubblica che i danni a beni materiali;

- Sottobacino del Fiume Arno "Valdarno Superiore"

- 2.3. Sulla base anche del quadro conoscitivo e soprattutto delle informazioni deducibili dalla "Carta della Pericolosità geomorfologica e idraulica", i Comuni devono fra l'altro:
 - a) tenere presente che il fondovalle dell'Arno sottostante la diga di Levane è ad elevato rischio idraulico nonostante sia presidiato da opere idrauliche longitudinali: argini e muri di sponda, questi ultimi presenti nei tratti dell'Arno e dei suoi affluenti attraversanti i centri abitati. Poiché quest'area è intensamente urbanizzata, la realizzazione di nuovi insediamenti produttivi ed abitativi e di opere infrastrutturali connesse richiede particolare attenzione sotto l'aspetto idraulico. Ogni

- intervento che modifichi lo stato dei luoghi dovrà essere suffragato da accurati studi idraulici che ne dimostrino la fattibilità;
- b) tenere conto, per le superfici incluse nell'Area Protetta Arno, della normativa di cui alla Delibera del Consiglio Regionale n. 226/1995 "Piano dell'area protetta '0' Arno";
 - c) non compromettere in alcun modo la realizzazione delle casse di espansione e delle vasche di laminazione, non previste nel "Progetto di piano per la riduzione del rischio idraulico dell'Arno", ma previste nell'Accordo di programma per la messa in sicurezza del Valdarno Superiore del 22/12/1995 (L.R. n. 50/94) ed ubicate:
 - c1. nel T.te Ciuffenna e nel B.ro Roviggiani per la messa in sicurezza dell'abitato di Terranuova Bracciolini;
 - c2. nel B.ro della Sabina e nel T.te Dogana alla confluenza con il B.ro della Sabina stesso per la messa in sicurezza dell'abitato di Monteverchi;
 - c3. nel B.ro delle Ville per la messa in sicurezza dell'omonimo abitato in comune di S. Giovanni Valdarno;
 - c4. nel fiume Ambra e nel T.te Trove per la messa in sicurezza dello stesso abitato di Ambra e di tratti di viabilità statale e provinciale, imponendo, nelle aree interessate dagli interventi, il vincolo di destinazione idraulica.
3. Per il **Bacino idrografico del fiume Tevere** i Piani Strutturali comunali dovranno rispettare i contenuti della Delibera del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Tevere n. 85 del 29.10.1999 "Approvazione del Piano straordinario diretto a rimuovere le situazioni a rischio molto elevato ai sensi dell'art.1 del D.L. 11 giugno 1998, n. 180 e successive modificazioni" pubblicata sul B.U.R.T. n. 52 del 29.12.1999. Inoltre, i contenuti dei Piani Strutturali comunali dovranno risultare compatibili con le seguenti **direttive**.
- 3.1. Sulla base del quadro conoscitivo e soprattutto delle informazioni deducibili dalla "Carta della Pericolosità geomorfologica e idraulica", allegata quale parte integrante e sostanziale, i Comuni dovranno, tra l'altro:
 - a) prevedere che, nel tratto del fiume Tevere a valle della diga di Montedoglio sino al ponte della statale per Sansepolcro, le superfici comprese fra gli argini maestri longitudinali e gli argini trasversali siano da considerarsi **aree golenali** e quindi di assoluta protezione del corso d'acqua per cui non vi possono essere realizzate quelle opere (nuove edificazioni, recinzioni, depositi di qualsiasi natura, serre, tettoie, piattaforme e simili) che possono ostacolare il deflusso delle acque anche in caso di inondazione;
 - b) prendere atto che, nell'ambito dello stesso tratto di cui alla lettera precedente, la sezione delimitata dall'argine maestro posto in destra idrografica e da quello sinistro, ivi compreso l'alveo inciso e le golene, è strettamente connessa all'esercizio della diga in quanto rappresenta la sezione di deflusso utile per smaltire le portate derivanti dalla piena millenaria o da quella conseguente alle operazioni di rapido svasso della diga stessa;
 - c) tenere conto che gli ambiti "A1,A2,B", di cui alla D.C.R. n. 230/1994, si misurano dal piede esterno degli argini maestri longitudinali e, in mancanza di questi, dall'intestatura sulle pendici degli argini trasversali.
4. Per il **Bacino idrografico dei fiumi Marecchia e Foglia**, i Piani Strutturali comunali dovranno rispettare i contenuti della Delibera del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Conca e Marecchia n. 122 del 30.09.1999 "Piano straordinario relativo alle aree a rischio idrogeologico molto elevato – legge n. 267 del 03.08.1998". Inoltre, i contenuti dei Piani Strutturali comunali, sulla base del quadro conoscitivo e soprattutto delle informazioni deducibili dalla "Carta della pericolosità geomorfologica e idraulica" dovranno risultare compatibili con la seguente **direttiva**:
- 4.1. Soprattutto nelle aste vallive dei fiumi Marecchia, del T.te Senatello e Foglia, in considerazione del loro elevato grado di naturalità, qualsiasi intervento, anche di natura idraulica, deve risultare compatibile con l'anzidetto grado.

SEZIONE SECONDA

Tutela geomorfologica

Art. 31. Direttive.

1. I Comuni nella redazione dei Piani Strutturali dovranno rispettare i contenuti delle Delibere del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Arno n. 135 del 27.10.1999 e n. 136 del 10.11.1999 "Misure di salvaguardia per le aree a pericolosità ed a rischio di frana molto elevato individuate e perimetrare nel Piano straordinario per la rimozione delle situazioni a rischio idrogeologico più alto – rischio di frana -nel Bacino del fiume Arno" pubblicata sulla G.U. n. 294 del 16.12.1999, i contenuti della Delibera del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Tevere n. 85 del 29.10.1999 "Approvazione del Piano straordinario diretto a rimuovere le situazioni a rischio molto elevato ai sensi dell'art.1 del D.L. 11 giugno 1998, n. 180 e successive modificazioni" pubblicata sul B.U.R.T. n. 52 del 29.12.1999, nonché i contenuti della Delibera del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Conca e Marecchia n. 122 del 30.09.1999 "Piano straordinario relativo alle aree a rischio idrogeologico molto elevato – legge n. 267 del 03.08.1998".
2. La "Carta della pericolosità geomorfologica ed idraulica" rappresenta la zonizzazione del grado di dissesto idrogeologico del territorio e costituisce la base per la elaborazione delle indagini di dettaglio per le aree di potenziale pericolo.
3. I Comuni ai fini della redazione del Piano .Strutturale ripерimetricano ed integrano, a scala di maggior dettaglio (almeno 1:5.000 per le aree urbanizzate), e per l'intero territorio comunale, la cartografia relativa alla pericolosità geomorfologica nel rispetto dei contenuti della Del. C.R.T. n. 94/85.
4. Qualora nelle aree individuate dai Comuni nei modi sopraindicati come aree instabili o potenzialmente instabili (assimilabili alle classi n. 3 e n. 4 della Del. C.R.T. n. 94/85) vengano previste azioni di trasformazione morfologica ed interventi, i Piani Strutturali dovranno contenere una disciplina che preveda accurate indagini geologiche da estendersi per un congruo contorno rispetto all'area di interesse e, più precisamente:
 - a) cartografia geologica e geomorfologica derivata da un rilievo di dettaglio condotto almeno alla scala 1:2000;
 - b) caratterizzazione geologica e geotecnica del sottosuolo, derivante da una apposita campagna geognostica, estesa fino alla profondità dove si ha influenza degli effetti indotti dalla trasformazione;
 - c) verifica delle alterazioni del terreno di fondazione in conseguenza della sollecitazione sismica;
 - d) verifica della pressione ammissibile sul terreno di fondazione in relazione alla capacità portante e ai cedimenti e dello stato di equilibrio del versante prima e dopo la realizzazione della trasformazione o dell'attività ipotizzata, tenuto conto, anche, delle oscillazioni di falda per eventi meteorici eccezionali;
 - e) valutazione, nelle aree geomorfologicamente instabili, del rischio indotto dalla infiltrazione delle acque superficiali in relazione alle lavorazioni del terreno.
5. Nelle aree individuate come geomorfologicamente instabili sono da vietare:
 - a) gli interventi di nuova edificazione sia ai fini civili che produttivi;
 - b) la realizzazione di impianti per il trattamento e/o smaltimento dei rifiuti e delle acque;
 - c) la realizzazione e/o ampliamento di manufatti edilizi per attrezzature pubbliche o di uso collettivo;
 - d) la realizzazione di nuove viabilità.
6. Eventuali deroghe in tali zone, dovute ad una non possibile localizzazione alternativa in aree meno suscettibili al dissesto, dovranno, comunque, dimostrare, alla luce di una analisi costi-benefici, che le misure di mitigazione del rischio previste e necessarie risultano commisurate agli interventi stessi.
7. Sono invece da ritenersi ammissibili tutti gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente sempre che non comportino significativi incrementi del carico statico sui terreni.
8. I Piani.Strutturali, altresì, dovranno contenere prescrizioni di carattere generale, destinate ad essere recepite negli strumenti attuativi, per la progettazione degli interventi di trasformazione del territorio e delle modalità di conduzione delle attività, con particolare riguardo:
 - a) ai movimenti di terreno;
 - b) alla regimazione delle acque superficiali;
 - c) alla sistemazione del suolo;

- d) alla conduzione delle pratiche agro/pastorali.
9. I Piani Strutturali, nell'affidare al Regolamento Urbanistico la normativa di dettaglio, dovranno contenere una disciplina compatibile con i contenuti non meramente procedurali del Regolamento in materia di vincolo idrogeologico approvato dal Consiglio Provinciale con Delibera n. 178 del 21/12/1998, esecutiva ai sensi di legge.

SEZIONE TERZA
Tutela delle risorse idriche

Art. 32. Indirizzi.

- 1) Nella redazione dei Piani Strutturali i Comuni, oltre alla redazione della carta idrogeologica secondo i contenuti della Del. C.R.T. n. 94/85, procedono anche alla zonizzazione qualitativa e della vulnerabilità dei corpi idrici. Tale zonizzazione, che potrà essere eseguita tenendo conto dei criteri e delle metodologie esposte nell'articolo seguente, costituirà la base per la valutazione dell'ammissibilità delle trasformazioni in relazione alle risorse idriche locali. Le trasformazioni nei settori civile, agricolo e industriale, dovranno essere regolamentate a seconda della situazione di equilibrio o di squilibrio quali-quantitativo della risorsa idrica locale derivante dalla zonizzazione.
- 2) Sulla base della zonizzazione della vulnerabilità idrogeologica dei corpi idrici, nella redazione dei Piani Strutturali, sono da evitare la localizzazione di impianti ed infrastrutture ad alto rischio di inquinamento nelle zone risultate ad elevata vulnerabilità. In particolare dovranno essere evitati in queste zone:
 - a) discariche di RSU;
 - b) stoccaggi di sostanze inquinanti;
 - c) impianti di depurazione;
 - d) depositi di carburanti;
 - e) pozzi neri a dispersione;
 - f) spandimenti di liquami;
 - g) attività estrattive.
- 3) Inoltre, sempre nelle zone ad elevata vulnerabilità, le condotte fognarie sono da realizzarsi con manufatti che assicurino la tenuta nel tempo.
- 4) Per l'inserimento di attività e trasformazioni potenzialmente inquinanti nelle aree ad elevata vulnerabilità idrogeologica, è da richiedere uno studio idrogeologico di dettaglio che preveda:
 - a) caratterizzazione geometrica e parametrizzazione idrogeologica degli acquiferi mediante censimento pozzi ed esecuzione di prove a portata costante;
 - b) caratterizzazione dei parametri idrogeologici dei terreni di copertura mediante prospezioni geomeccaniche, geofisiche e prove di permeabilità in sito.
- 5) Sulla base degli studi idrogeologici di dettaglio di cui sopra dovranno essere presi gli opportuni accorgimenti relativamente alla minimizzazione del rischio di inquinamento della risorsa idrica legati alla realizzazione dell'opera o dell'attività.
- 6) Sono da prevedere nei Piani Strutturali prescrizioni specifiche per gli strumenti attuativi riguardanti gli accorgimenti necessari per il risparmio idrico e per la tutela delle risorse idriche (es: adozione nelle nuove urbanizzazioni – sia di tipo civile che produttivo - e nelle ristrutturazioni del patrimonio edilizio esistente, di doppia rete di approvvigionamento idrico, al fine di ridurre i consumi impropri di acque di ottima qualità; creazione nelle aree di nuova urbanizzazione di serbatoi muniti di dispositivo di troppo pieno a svuotamento lento, con la funzione di normalizzare le acque di deflusso provenienti dalle superfici impermeabilizzate e di acquisire una riserva idrica estiva; estensione dell'approvvigionamento idropotabile acquedottistico al fine di limitare la richiesta di pozzi per l'approvvigionamento privato; incentivazione per la ricerca di risorsa idrica alternativa per l'uso irriguo – bacini di accumulo di acque meteoriche - e di metodologie colturali tese al risparmio nell'uso della risorsa; interventi del risparmio idrico nell'industria mediante incentivi per cicli tecnologici di risparmio e di riciclo delle acque di lavorazione e disincentivazione dell'uso dell'acqua di falda).
- 7) I Comuni, nella redazione del Piano Strutturale, dovranno tenere conto dei contenuti localizzativi del Piano elaborato dall'Autorità di Ambito competente per territorio.
- 8) Al fine di una corretta gestione a livello locale della risorsa idrica sotterranea è opportuno che i Comuni si dotino di uno specifico regolamento per la costruzione dei pozzi per la captazione di acque dal sottosuolo da predisporre avvalendosi, in via orientativa, delle indicazioni contenute nell'Allegato G.
- 9) I Comuni identificano, inoltre, le fonti di approvvigionamento idropotabile di uso pubblico, stabilendo idonee fasce di salvaguardia ai sensi del D.P.R. n. 236/88 mediante criteri idrogeologici. Le aree di salvaguardia così delimitate dovranno essere oggetto di apposita disciplina di tutela.

- 10) In relazione a quanto sopra, per ciò che concerne il territorio di alimentazione dell'invaso di Montedoglio, gli Enti interessati alla gestione dell'invaso, nonché alla disciplina di tale territorio, dovranno concordare una normativa, da recepire nei Piani Strutturali dei Comuni, al fine di garantire il mantenimento delle caratteristiche delle acque di invaso.

11) Art. 33. Indirizzi per la zonizzazione qualitativa e della vulnerabilità dei corpi idrici.

1. I Comuni, nei Piani Strutturali, suddivideranno il proprio territorio in classi di qualità di base delle acque e di vulnerabilità dei corpi idrici sotterranei ai fini delle utilizzazioni e delle trasformazioni dei suoli definiti nei propri strumenti urbanistici.
2. A tal fine, per la redazione della “Carta della qualità di base degli acquiferi”, i Comuni terranno conto dei seguenti **indirizzi**:
 - a) Le indagini funzionali alla classificazione della qualità di base delle acque sotterranee dovranno essere particolarmente approfondite per tutti i territori pianeggianti con presenza di acquiferi alluvionali di rilevante importanza (fondovalli del Casentino, del Valdarno Superiore, pianure di Arezzo, Valdichiana e Valtiberina), mentre per le restanti aree collinari e montuose è da ritenersi sufficiente una indagine condotta sulle aree di alimentazione dei pozzi e sorgenti di approvvigionamento degli acquedotti pubblici.
 - b) I parametri chimici minimali da prendere in considerazione sono: pH, conducibilità, durezza, ammoniaca, nitriti, nitrati, cloruri, ferro e manganese. Altri parametri potranno essere presi in considerazione sulla base delle caratteristiche idrogeologiche delle zone e/o delle attività potenzialmente inquinanti presenti. I parametri saranno rappresentati mediante la costruzione di isocone di concentrazione in cartografie a scala variabile fra 1:10.000 e 1:25.000. Per la realizzazione della “Carta della qualità di base degli acquiferi” potranno essere utilizzate le linee guida del CNR - GNDCI.
 - c) I risultati dell'indagine dovranno essere messi in relazione con i risultati derivanti dalla carta idrogeologica, onde risalire alle zone di origine delle varie fonti inquinanti. Per gli acquiferi alluvionali, inoltre, particolare attenzione dovrà essere data alla ricostruzione dei rapporti falda-fiume.
3. Per la realizzazione della “Carta della vulnerabilità dei corpi idrici sotterranei” il territorio comunale può essere suddiviso in **classi di vulnerabilità** del tipo:
 - a) irrilevante: quando per la natura dei terreni la risorsa idrica risulta praticamente assente;
 - b) bassa: quando la risorsa idrica risulta non vulnerabile, ad esempio l'acquifero risulta protetto da una copertura che assicura dei tempi di arrivo in falda delle acque di percolazione superiori ai 60 giorni;
 - c) media: quando la risorsa idrica presenta un grado di protezione medio-basso, corrispondente ad esempio a situazioni di zone di pianura con acquiferi confinati con coperture impermeabili di spessore ridotto o ad acquiferi liberi con livello freatico mediamente profondo. I tempi di arrivo delle acque di percolazione superficiali variano dai 60 ai 15 giorni;
 - d) alta: quando la risorsa idrica presenta un grado di protezione insufficiente, con tempi di arrivo in falda inferiori ai 15 giorni, fino alle situazioni in cui la falda risulta affiorante superficialmente;
 - e) per la definizione della vulnerabilità idrogeologica possono essere seguiti criteri di tipo litologico-morfologico-piezometrico per le aree dei rilievi collinari e montuosi in cui affiorano i terreni delle formazioni preneogeniche; per le zone collinari dei depositi fluviolacustri e per le pianure alluvionali quaternarie gli studi della vulnerabilità possono essere basati sulla caratterizzazione dei parametri idrogeologici sia dell'acquifero che dei terreni di copertura.

SEZIONE QUARTA
Tutela della risorsa aria

Art. 34. Indirizzi per la localizzazione di zone produttive.

1. La localizzazione a cura dei Piani Strutturali delle aree da destinare a zona produttiva è da effettuarsi sulla base e previa acquisizione delle seguenti informazioni minime:
 - a) caratteristiche orografiche del sito;
 - b) distanza da centri abitati;
 - c) presenza di aree limitrofe con esigenze di particolare tutela della qualità dell'aria (scuole, ospedali, parchi ecc.);
 - d) distanza da strade di grande comunicazione.
2. In via generale vengono di seguito indicati alcuni criteri utili nella individuazione delle aree da destinare ad attività produttive:
 - a) distanza da centri abitati e da altri recettori sensibili (scuole ospedali, ecc.) > 500 m;
 - b) distanza da abitazioni > 200 m;
 - c) esclusione di zone con caratteristiche orografiche particolari e tali da ostacolare la diffusione delle emissioni (per es: fondovalle stretti, centri abitati posti in zone limitrofe a quote superiori alle aree produttive, ecc.);
 - d) previsione di barriere arboree sempreverdi nelle zone di confine con zone residenziali.
3. I Comuni nel redigere i Piani Strutturali potranno prevedere una disciplina relativa alla compatibilità delle industrie insalubri (D.M. 05.09.94) e di altre tipologie produttive con gli insediamenti esistenti. L'Allegato H fornisce indicazioni su un possibile modello relativo a criteri di accettabilità di insediamenti produttivi al quale i Comuni possono ispirarsi.

Art. 35. Indirizzi per la zonizzazione acustica.

1. I Comuni, in attesa di procedere alla zonizzazione acustica prevista dalla legge n. 447/1995, dovranno evitare localizzazioni di insediamenti ed attività che comportino ulteriori fattori di inquinamento acustico prevedendo adeguate misure di mitigazione.
2. L'Allegato I fornisce indicazioni su un possibile modello di zonizzazione acustica al quale i Comuni possono ispirarsi.

SEZIONE QUINTA
La flora, la fauna e gli habitat naturali di pregio.

Art. 36. Articolazione della risorsa.

1. La tipologia della risorsa “flora, fauna e habitat naturali di pregio” è articolata in:
 - a) Aree Naturali Protette
 - a1. Parco Nazionale;
 - a2. Riserve Naturali Regionali;
 - a3. Aree Naturali Protette di Interesse Locale;
 - b) Aree di pregio naturalistico definite dalla “Carta della Natura”;
 - c) Aree individuate nel “Progetto Bioitaly”;
 - d) Habitat vegetazionali di particolare interesse naturalistico;
 - e) Aree umide di pregio naturalistico definite dalla “Carta della Natura”;
 - f) Specie inserite nelle “Liste di attenzione provinciale della flora e della fauna” definite dalla “Carta della Natura”.
2. Sulla base dell'articolazione di cui al punto 1 del presente articolo si assumono di seguito gli **indirizzi e le direttive** per la tutela della risorsa.

Art. 37. Direttive relative al territorio del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna.

1. Per quest'area valgono gli indirizzi e le norme di tutela come definite dal Regolamento e dal Piano del Parco ai sensi degli artt. 11 e 12 della legge n. 394/91.
2. In via transitoria restano validi gli indirizzi e le misure di salvaguardia previste dagli atti istitutivi (D.M. 14/12/1990, D.P.R. 12.07.1993) nonché dalla legge n. 394/91 oltre a quanto espressamente indicato nelle presenti norme.
3. Per le aree contermini al Parco, in attesa del loro eventuale inserimento nell'**area contigua** di cui all'art. 32 della legge n. 394/91, le direttive contenute nel presente Piano costituiscono elementi dei quali tenere conto ai fini dell'intesa prevista dall'art. 32 anzidetto.

Art. 38. Direttive relative alle Riserve Naturali Regionali.

1. Per queste aree valgono gli indirizzi e le norme di tutela come definite dal Regolamento e dal Piano della Riserva Naturale da redigere ai sensi degli artt. 16 e 17 della L.R. n. 49/95.
2. In via transitoria rimangono validi gli indirizzi e le norme di salvaguardia previste dall'atto istitutivo oltre a quanto espressamente indicato nel presente Piano.
3. Per le aree contigue delle Riserve Naturali Regionali, già individuate negli atti istitutivi, rimangono validi gli indirizzi previsti dai medesimi atti, in attesa che la Provincia provveda all'approvazione della disciplina definitiva.

Art. 39. Direttiva relativa alle Aree Naturali Protette di Interesse Locale (A.N.P.I.L.).

1. Per queste aree valgono gli indirizzi per la tutela e le norme e misure di salvaguardia previste dall'atto istitutivo, integrato da quanto espressamente indicato nel presente Piano.

Art.40 Indirizzi per le Aree di pregio naturalistico definite dalla “Carta della Natura”

1. I Comuni, nella redazione dei Piani Strutturali, possono prevedere una apposita disciplina affinché i programmi, i progetti, ivi compresi i piani agricolo-ambientali e i tagli colturali e di utilizzazione di cui alla L.R. n. 1/90, quando comportino modificazioni agli assetti esistenti all'interno delle aree definite dalla “Carta della Natura”, vengano corredati da specifici elaborati di analisi e valutazione che giustifichino la compatibilità ambientale degli interventi proposti.
2. L’Allegato J contiene una individuazione degli interventi di settore e di gestione validi per ciascuna area. I Comuni, nella redazione del Piano Strutturale, terranno conto, per quanto opera, dei contenuti, degli obiettivi e delle finalità espresse dalla “Carta della Natura”.

Art. 41. Indirizzi per le Aree definite nel "Progetto Bioitaly".

1. I Comuni, nella redazione dei Piani Strutturali, prevedono una apposita disciplina affinché i programmi, i progetti, ivi compresi i piani agricolo-ambientali e i tagli colturali e di utilizzazione di cui alla L.R. n. 1/90, quando comportino modificazioni agli assetti esistenti all'interno delle aree individuate dal "Progetto Bioitaly" vengano corredati da specifici elaborati di analisi e valutazione che giustifichino la compatibilità ambientale degli interventi proposti.
2. Nelle aree coincidenti con quelle segnalate dalla "Carta della Natura", in attesa delle decisioni dell'U.E. e delle successive direttive regionali, operano le norme del precedente art. 40.

Art. 42. Indirizzi per gli Habitat vegetazionali di particolare interesse naturalistico.

1. Per le finalità di cui al presente piano i seguenti habitat vegetazionali sono definiti di particolare interesse naturalistico (codice Corine Biotopes):
 - a) Praterie e prati-pascoli di crinale (escluse le aree intercluse);
 - b) Vegetazione rupicola e dei litosuoli (62.1);
 - c) Formazioni a dominanza di ericacee (31.4);
 - d) Vaccinieti (31.44);
 - e) Vegetazioni delle ofioliti (32.4);
 - f) Vegetazione mesofila a *tilio acerion* (41.4);
 - g) Vegetazione mesofila a faggio ed abete bianco (43.1);
 - h) Stazioni con specie arboree di particolare interesse e rarità (rovere, farnia, sughera, leccio, ecc.).
2. Per gli habitat di cui al comma precedente, non inseriti all'interno delle aree di cui ai precedenti articoli vale il seguente **indirizzo**.
3. I Comuni, nella redazione dei Piani Strutturali, possono prevedere che i programmi, i progetti, ivi compresi i piani agricolo-ambientali e i tagli culturali e di utilizzazione di cui alla L.R. n. 1/90, quando comportino modificazioni agli assetti esistenti all'interno delle formazioni individuate di cui al comma 1, vengano corredati da specifici elaborati di analisi e valutazione che giustifichino la compatibilità ambientale degli interventi proposti.

Art. 43. Indirizzi per le Aree umide di pregio naturalistico definite dalla “Carta della Natura”.

1. Le aree umide interessate sono le seguenti:
 - a) Sistema delle cave del fondovalle del Casentino:
 - a1. Comune di Castel S. Niccolò, loc. Borgo alla Collina;
 - a2. Comune di Poppi, loc. Sala;
 - a3. Comune di Chiusi della Verna, loc. La Lappola;
 - a4. Comune di Chiusi della Verna, loc. Campi I;
 - a5. Comune di Chiusi della Verna, loc. Campi II;
 - a6. Comune di Bibbiena, loc. Le Chiane II;
 - a7. Comune di Pratovecchio, loc. C. Triboli;
 - a8. Comune di Poppi, loc. Campaldino I;
 - b) Sistema delle cave del fondovalle della Valtiberina:
 - b1. Comune di Sansepolcro, loc. Le Vigne I;
 - b2. Comune di Sansepolcro, loc. Le Vigne II;
 - b3. Comune di Anghiari, loc. Viaio I;
 - b4. Comune di Anghiari, loc. Viaio II;
 - b5. Comune di Anghiari, loc. Viaio III;
 - b6. Comune di Anghiari, loc. Viaio IV;
 - b7. Comune di Anghiari, loc. Viaio V;
 - b8. Comune di Sansepolcro, loc. S. Croce;
 - b9. Comune di Sansepolcro, loc. Falcignano I;
 - b10. Comune di Sansepolcro, loc. Falcignano II;
 - b11. Comune di Sansepolcro, loc. Falcignano III;
 - c) Valdichiana:
 - c1. Comune di Lucignano Loc. Invaso del Calcione;
 - c2. Comune di Cortona Loc. I Pratonni III.
2. Il prelievo venatorio è da regolamentare, per tutelare la componente faunistica delle aree umide, in considerazione dell'importanza che riveste in questo ecosistema.
3. La vegetazione di ripa è da tutelare impedendo interventi di rimozione e di utilizzazione che comportino il depauperamento della risorsa. Sono da consentire interventi periodici per impedire l'evoluzione verso altre formazioni.
4. La pesca sportiva è da regolamentare in modo da evitare il depauperamento della risorsa.
5. I Comuni interessati, nella redazione del Piano Strutturale, dovranno tenere conto dei seguenti **indirizzi**:
 - a) limitare la realizzazione di insediamenti, impianti ed infrastrutture nelle aree limitrofe per i quali comunque è da prevedere una verifica di impatto sull'ecosistema umido;
 - b) ridurre l'inquinamento delle acque superficiali e disciplinare l'uso delle stesse; a tale scopo occorre creare una fascia di rispetto esterna all'area umida da sottoporre a specifica regolamentazione.

Art. 44. Specie inserite nelle liste di attenzione provinciale della flora e della fauna.

1. Le “Liste di attenzione” sono definite all’interno della “Carta della Natura” e sono costituite dall’insieme delle specie vegetali ed animali rispondenti ai seguenti requisiti:
 - a) in pericolo di estinzione;
 - b) rare nel territorio provinciale, regionale o nazionale;
 - c) appartenenti a popolazioni soggette a forte riduzione per eccesso di sfruttamento, distruzione degli habitat o per altre alterazioni ambientali;
 - d) endemiche dell’Appennino centro-settentrionale.
2. Le specie inserite nelle liste di attenzione costituiscono un elemento di ricchezza dell'ambiente naturale.
3. I Comuni, nella redazione dei Piani Strutturali, a titolo indicativo, potranno tener conto, per quanto opera , dei contenuti della “Carta della Natura” per garantire la conservazione delle specie da tutelare.

CAPO IV
INFRASTRUTTURE E MOBILITA'

Art. 45. Indirizzo, direttive, prescrizioni, misura di salvaguardia.

1. A titolo di **indirizzo**, i Comuni procedono alla individuazione ed al censimento del patrimonio viario minore di uso pubblico (strade comunali, vicinali e sentieri) funzionale alla sua conservazione e recupero.
2. Gli **areali** contenuti nella “Carta della rete delle infrastrutture per la mobilità” indicano talune aree per le quali, a titolo di **direttiva**, è opportuno che nella formazione dei Piani Strutturali i Comuni attingano dirette informazioni sullo stato della progettazione.
3. Sempre a titolo di **direttiva**, i Piani Strutturali dovranno prevedere una disciplina relativa agli interventi di riqualificazione e potenziamento delle infrastrutture esistenti, provvedendo a dettare regole costruttive, insediative e funzionali per garantirne le compatibilità ambientali e di destinazione, nonché l’inserimento armonico rispetto al contesto territoriale ed urbano.
4. A titolo di **direttiva**, i Piani Strutturali dovranno prevedere la individuazione di aree da destinare ad attrezzature e servizi connessi al funzionamento dei presidi ospedalieri definiti dal P.S.R., nonché la individuazione di aree atte a consentire lo sviluppo della rete dei presidi socio-sanitari territoriali e delle R.S.A per anziani e disabili in rapporto alle linee di intervento definite dagli atti della programmazione regionale e locale.
5. La “Classificazione della viabilità stradale esistente e previsioni di nuove infrastrutture per la mobilità” e la “Carta dei Piani di Settore” individuano le **prescrizioni localizzative** delle **infrastrutture** progettate, in esecuzione degli accordi di programma previsti dalla L.R. n. 58/1996 e di quelle indicate da Piani provinciali di settore.
6. Il presente Piano individua le seguenti localizzazioni per le infrastrutture, attrezzature e servizi di carattere strategico provinciale:
 - Istituti scolastici;
 - Presidi ospedalieri;
 - Impianti di trattamento e smaltimento rifiuti;
 - Impianti di trattamento acque reflue;
 - Condotte di adduzione dalla diga di Montedoglio alla Valdichiana;
 - Aree con caratteristiche morfologiche verificate per casce di laminazione;
 - Aree di pertinenza fluviale lungo gli affluenti;
 - Aree finalizzate a casce di espansione;
 - Cave o bacini estrattivi;
 - Centri intermodali, scalo merci e nodi di interscambio.
7. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 21 della L.R. n. 5/95, a titolo di **salvaguardia**, i Comuni non potranno introdurre, negli Strumenti Urbanistici, previsioni in contrasto con le prescrizioni localizzative derivanti da Piani Provinciali di settore.

PARTE TERZA
PROCEDURE DI VALUTAZIONE E NORME FINALI

TITOLO I LE VALUTAZIONI

Art. 46. Direttive per la procedura generale di valutazione.

1. Ciascuna azione di trasformazione soggetta a **valutazione** ai sensi del presente P.T.C. dovrà essere valutata rispettando la seguente procedura generale.
2. **Descrizione** dell'azione di trasformazione e delle sue componenti, tramite cartografia d'insieme e di dettaglio, tabelle che diano conto delle misure quantitative (indici, coefficienti, dimensioni spaziali e volumetriche, ecc.), fotografie, notizie tecniche e tecnologiche, modalità di impianto e di gestione, ecc..
3. **Indicazione degli obiettivi strategici** che si intendono perseguire, intesi come i risultati concreti attesi dall'azione di trasformazione, articolati secondo la tipologia indicata negli articoli da otto ad undici delle presenti norme.
4. **Indicazione** dei criteri di valutazione utilizzati.
5. **Individuazione**, su supporto cartografico, **dell'ambito degli effetti**, inteso come la porzione del territorio entro la quale si ritiene verranno ad insistere la maggior parte degli effetti sulle risorse essenziali direttamente conseguenti alla realizzazione dell'azione di trasformazione e all'interno del quale verranno effettuate le analisi dello stato di fatto e la descrizione e stima degli effetti.
6. Nel fissare l'ambito degli effetti, per ciascuna risorsa essenziale del territorio, si dovrà tenere conto:
 - a) dello stato delle risorse essenziali del territorio associate alla materia in esame nonché del loro grado di vulnerabilità e di riproducibilità;
 - b) delle presumibili caratteristiche dimensionali, funzionali e tecnologiche dell'azione di trasformazione;
 - c) del bacino d'utenza;
 - d) della possibilità di intervenire con misure di mitigazione o compensazione degli effetti sui sistemi ambientali;
 - e) dei risultati attesi;
 - f) dei livelli di rischio;
 - g) delle indicazioni contenute nei Piani di Settore nazionali, regionali, provinciali, comunali, nonché nei Piani di Bacino ed in ogni altro Piano o Programma di settore che risulti sovraordinato allo strumento urbanistico.
7. **Analisi dello stato di fatto** delle risorse essenziali del territorio nella condizione "senza progetto", intesa come la descrizione con appositi parametri e misure quantitative, delle quantità, qualità, stato di conservazione o degrado in cui si trova ciascuna risorsa territoriale soggetta a modificazione all'interno dell'ambito degli effetti, compresi i sistemi di regolazione e controllo che vi sono associati. L'analisi dello stato di fatto è desunta dalle informazioni fornite dal S.I.T. della Provincia, dal quadro conoscitivo contenuto nel P.T.C. o nel Piano Strutturale e nei Piani di Settore. Essa comprende anche i risultati delle eventuali ulteriori analisi e studi richiesti nel caso specifico. E' compito del Piano Strutturale stabilire le ulteriori analisi e ricerche ritenute necessarie ed utili alla valutazione delle azioni di trasformazione.
8. **Analisi degli effetti** dell'azione di trasformazione utilizzando modalità e tecniche di analisi previsiva adeguate alle risorse in esame e al tipo di valutazione, con esplicita evidenziazione dei previsti livelli di vulnerabilità e riproducibilità.
9. **Valutazione degli effetti**, con indicazione delle tecniche di valutazione impiegate, della motivazione tecnico-scientifica della loro scelta e con evidenziazione dei risultati.
10. **Descrizione delle eventuali misure di mitigazione o compensazione** dei più importanti effetti negativi provocati dall'azione di trasformazione sulle risorse essenziali del territorio.
11. **Definizione delle misure di garanzia** per l'effettiva realizzazione delle misure di mitigazione o compensazione nei tempi e nei modi indicati. Per ciascun intervento di mitigazione o di compensazione individuato dovrà essere stimato il fabbisogno finanziario per la sua realizzazione ed individuato il soggetto che dovrà sostenerne l'onere di spesa.

12. I Piani Strutturali ed i Piani di Settore provinciali dovranno contenere, quale parte integrante e costitutiva, la Relazione sulle attività di valutazione secondo quanto stabilito dalle Istruzioni Tecniche previste dall'art. 13, comma 2, lettera b), e comma 3, della L.R. n. 5/95. L'Allegato K contiene indicazioni generali sulla stesura di tale relazione alle quali i Comuni possono ispirarsi.

Art. 47. Nucleo Tecnico di Valutazione.

1. E' costituito il Nucleo Tecnico di Valutazione della Provincia di Arezzo.
2. Costituiscono attribuzioni del Nucleo Tecnico di Valutazione:
 - a) operare le valutazioni necessarie per la approvazione di Piani e Programmi di settore provinciale per gli aspetti incidenti sul territorio e sulle risorse essenziali dello stesso;
 - b) fornire assistenza tecnica ai Comuni per le attività di valutazione ai sensi del combinato disposto dell'art. 3 della L.R. n. 5/95 e dell'art. 14, comma 1, lettera j, della legge n. 142/90;
 - c) formulare proposte in ordine a criteri e linee guida da adottarsi al fine di rendere il parere di cui al punto seguente;
 - d) fornire il parere di conformità e compatibilità ai sensi del combinato disposto dell'art. 25, sesto comma, della L.R. n. 5/1995 e degli artt. 2 e 4 delle presenti norme;
 - e) svolgere le funzioni di osservatorio permanente previsto dall'art. 19, terzo comma della L.R. n. 5/1995.
3. Composizione e specificazione delle attribuzioni, delle competenze e dei criteri secondo i quali effettuare le verifiche di compatibilità e di conformità verranno disciplinate con apposito atto entro mesi sei dalla approvazione del presente Piano.

Art. 48. Descrizione degli elaborati delle valutazioni che accompagnano il piano strutturale. Indirizzi.

1. In sede di formazione e approvazione del Piano Strutturale, del Regolamento Urbanistico e del Programma Integrato di Intervento dovrà essere redatta la "Relazione sulle attività di valutazione e di indirizzo per le valutazioni", da ritenersi parte integrante e costitutiva dello strumento urbanistico a cui afferisce.
2. In particolare, il Piano Strutturale redatto ai sensi dell'art. 24 e segg. della L.R. n. 5/95 dovrà essere accompagnato dalla "Relazione sulle attività di indirizzo per la valutazione" ove verranno riportate le prescrizioni relative alle valutazioni previste per Regolamento Urbanistico, Programma Integrato di Intervento e piani settoriali comunali articolate per azioni di trasformazione ed adeguatamente motivate.

TITOLO II NORME FINALI

Art. 49. Monitoraggio del Piano.

1. E' istituito l'Osservatorio Permanente sul Governo del Territorio Provinciale che svolge azione di monitoraggio rispetto a:
 - a) il quadro conoscitivo del P.T.C.;
 - b) l'efficacia delle previsioni contenute nel P.T.C.;
 - c) l'efficacia delle previsioni contenute nei piani e programmi di settore provinciali.

Art. 50. Compiti ed attività del garante dell'informazione.

1. Il garante dell'informazione esercita i compiti indicati dall'art. 18 della L.R. n. 5/95.
2. Il garante dell'informazione dovrà redigere una **relazione** sulla propria attività che verrà presentata per l'approvazione al Consiglio Provinciale o Comunale contestualmente all'approvazione dello strumento urbanistico.

Art. 51. Termini per l'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali.

1. I Comuni dovranno adeguare al presente Piano gli strumenti urbanistici comunali entro il termine di anni tre dalla sua approvazione.
2. I Piani Strutturali approvati mediante il ricorso ad accordo di pianificazione concluso secondo le procedure di cui all'art. 36 della L.R. n. 5/1995 prima della piena efficacia giuridica del presente Piano non necessitano di adeguamento allo stesso.
3. Ai fini della approvazione di varianti agli strumenti urbanistici comunali adottate ai sensi delle previsioni contenute nell'art. 40 della L.R. n. 5/1995, come pure per la definizione dei procedimenti avviati per la formazione dei Piani Strutturali secondo le procedure di cui all'art. 36 della L.R. n. 5/1995, prima della piena efficacia giuridica del presente Piano, i Comuni dovranno tener conto degli elementi e delle indicazioni contenute negli elaborati costituenti il quadro conoscitivo del P.T.C..

1. **aggregati** - centri edificati con dimensioni modeste e dotati di vari gradi di valore paesaggistico (art. 13).
2. **area contigua** - area limitrofa ai confini delle riserve naturali sottoposta a speciale disciplina ai sensi dell'art. 32 della L.394/91 (art. 37)
3. **area di pertinenza** - ambito spaziale collocato in contiguità con centri antichi, aggregati, ville ed edifici specialistici antichi e destinato a salvaguardarne la configurazione storicamente consolidata (art. 13 e art. 25).
4. **areali** - segni grafici indicanti aree di futura possibile localizzazione di infrastrutture viarie (art. 45);
5. **ambito degli effetti** - porzione di territorio ove è stimabile la produzione degli effetti conseguente alla realizzazione dell'azione di trasformazione (art. 46);
6. **annessi pertinenziali** - annessi agricoli in rapporto di pertinenzialità con l'immobile principale aziendale (art. 13).
7. **azioni di trasformazione** - sono gli interventi previsti ed esplicitamente individuati negli strumenti urbanistici tramite localizzazioni puntuali, destinazioni d'uso e/o specifiche discipline urbanistico-edilizie, la cui realizzazione comporta presumibilmente significative modificazioni dello stato delle risorse essenziali. Si configurano come contributi alla realizzazione del piano suscettibili di essere individuati e misurati in modo autonomo e di essere ordinabili rispetto agli obiettivi del piano.
8. **bacino idrografico** - definito in base alla L.18/5/1989 n.183 coincide con il sottosistema territoriale e si articola in sottobacini idrografici (art. 27)
9. **centri antichi** - centri edificati connotati dalla rilevante vetustà (art.13).
10. **città ed insediamenti urbani** - risorsa essenziale del territorio, si articola in centri antichi, insediamenti prevalentemente residenziali ed insediamenti prevalentemente produttivi (artt. 6, 9 e da 13 a 16).
11. **classi di vulnerabilità** - definite dall'art. 33 con riferimento alla tutela delle risorse idriche
12. **criteri e parametri** - indicazioni di cui i Comuni devono tenere conto nella redazione dei Piani Strutturali relativamente alle zone agricole.
13. **documenti materiali della cultura** - risorse essenziali del territorio ed invarianti strutturali (art. 12 e art. 25).
14. **direttive** - indicazioni generali e di dettaglio ai fini della redazione dei Piani Strutturali cui i Comuni devono conformarsi.
15. **invarianti strutturali** - categorie di beni la cui tutela contribuisce a garantire lo sviluppo sostenibile (art. 12).
16. **misure di garanzia** - misure necessarie per la realizzazione delle misure di mitigazione o compensazione degli effetti negativi (art. 46);
17. **misure di mitigazione o compensazione** - misure idonee ad impedire od attenuare gli effetti negativi indotti dalle azioni di trasformazione (art. 46);
18. **prescrizioni localizzative** - prescrizioni indicate nella "Classificazione della viabilità stradale esistente e previsioni di nuove infrastrutture per la mobilità", nella "Carta dei piani di settore" nonché nei piani provinciali di settore per le quali si applicano le misure di salvaguardia (art. 45);
19. **quadro conoscitivo** - contenuto del P.T.C. rappresenta l'insieme delle informazioni necessarie ed utili alla formazione del Piano ed al Sistema Informativo Territoriale (art. 2);
20. **sistema delle aree protette** - rappresenta l'insieme delle aree naturali sottoposte a particolari regimi di conservazione e tutela (artt. da 36 a 39);
21. **sistemi territoriali** - vaste zone del territorio provinciale caratterizzate da livelli di identificabilità. Si suddividono in S.T. Locali e S.T. di Programma (art. 5);
22. **sistemi territoriali di programma** - individuati dalla proposta di P.I.T. e recepiti nel Piano. Sono riferiti a tre distinte individuazioni geografiche (Appennino, Arno e Tevere) (art. 6);
23. **sottosistemi** - nell'ambito dei sistemi territoriali di programma il P.T.C. ha individuato, con riferimento ai valori paesistici, 4 categorie di sottosistemi (art. 7);
24. **sottosistemi idrografici** - ambito di applicazione della legge n. 183/89 (art. 7 lett. d) coincidono con i "bacini idrografici" (dell'Arno, del Tevere e del Marecchia e Foglia) ed a loro volta si articolano in sottobacini idrografici (art. 27);
25. **stato delle risorse** - la descrizione dettagliata e parametrizzata delle quantità, qualità, stato di conservazione o degrado di ciascuna risorsa essenziale del territorio, ivi compresi i relativi sistemi di regolazione e controllo;
26. **tessitura agraria** - insieme di elementi fisici e vegetazionali che compongono il disegno del suolo e del paesaggio agrario (art. 23);
27. **territorio aperto** - costituisce risorsa in ciascun sistema territoriale di programma (art. 6), comprende le risorse naturali, il paesaggio, le aree coltivate, gli insediamenti rurali; è considerato luogo di qualificazione dello sviluppo e di ricerca dell'equilibrio tra le attività economiche e le risorse naturali (art. 10, e Capo II del Titolo I della parte seconda);

28. **tipi e varianti del paesaggio agrario** - specificazione delle zone agronomiche, contenenti i parametri quantitativi delle zone stesse nonché gli indirizzi e le prescrizioni per i Piani Strutturali con riferimento al loro valore paesaggistico ed alla natura di Piano Urbanistico-territoriale a valenza paesistico-ambientale del P.T.C. (art. 21 e art. 22);
29. **unità di paesaggio** - costituiscono una delle quattro categorie di sottosistema territoriale, sono articolate per morfologia e forme d'uso del suolo, sono dotate di una specifica identità storica e culturale e caratterizzate da specifiche tematiche circa le risorse naturali ed antropiche, la riqualificazione del sistema insediativo e lo sviluppo sostenibile (art. 7 lettera a);
30. **valutazione** - procedimento a contenuto tecnico-scientifico che ha lo scopo di fare esprimere un giudizio sulla ammissibilità dell'azione di trasformazione in esame in relazione alle finalità della legge e ai contenuti degli strumenti urbanistici di riferimento (art. 46);
31. **zone agronomiche** - ambiti estesi di carattere sovra comunale definiti sulla base dei loro caratteri geografici e di quelli strutturali dell'agricoltura (art. 20).